Pubblicato il 09/05/2019

N. 02484/2019 REG.PROV.COLL. N. 02534/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle società Della Corte S.r.l., Da.Ma. S.Rl., Dimi S.r.l., Fratelli Valentino di Valentino Domenico e Valentino Paolo & C. S.n.c., Servizio Citroen di Iovene Giovanni & C S.n.c., Desy Soccorso S.r.l.S., Lepore Giovanni S.r.l.S., Espofer di Esposito Vincenzo & C. S.a.s., Lombardo S.r.l.S., tutte in proprio e quali mandataria (la prima) e mandanti (le altre) del costituendo RTI Della Corte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Tiberii, e Sergio Cenni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cenni in Napoli, via Cervantes n. 55/5;

contro

Ministero dell'Interno - Utg Prefettura di Caserta, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* nei propri uffici in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Marino Rent S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI Marino & Partners, formato con le mandanti Marino Car Service S.r.l., A.F. Motori di Adriano Civitella S.a.s., Officina Antinucci Francesco, Euro Soccorso 2015 S.a.s. di delle Cave Rosetta, Eurosoccorso Stradale S.a.s. di Colella Luciano, ditta Palermo Daniele, Rev.Mad. S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16.

PER L'ANNULLAMENTO

- A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- 1) del provvedimento del Ministero dell'Interno Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania Direttore Regionale prot. n. 7888 del 17 maggio 2018 di aggiudicazione definitiva della «gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimento di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Caserta Bando prot.n. 121148/2017 e n. 2020/2017 CIG 6950528D24» in favore del costituendo Marino Rent s.r.l. & Partners di cui è mandataria la Marino Rent s.r.l. ed approvazione degli atti e dei verbali della Commissione;
- 2) ove occorra, della nota del 18 maggio 2018 dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania prot. n. 2018/7931/DRCAM con cui si comunica alla ricorrente di aver provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara suddetta in favore del costituendo Marino Rent s.r.l. & Partners e si provvede anche alla svincolo della garanzia provvisoria presentata nei confronti dei non aggiudicatari;
- 3) di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, nominata dal Prefetto della Provincia di Caserta, giusta nomina prot. 34449/SASGAC del 2.05.2017, adottati rispettivamente nelle sedute n. 1 del 3.05.2017

- (prot.n.2017/5874/DRCAM-UD), n. 2 del 9.05.2017 (prot.n. 2017/6118/DRCAM-UD), n 3 del 15.05.2017 (prot.n. 2017/6387/DRCAM-UD), n. 4 del 9.06.2017 (prot.n. 2017/7689/ DRCAM-UD), n. 5 del 6.07.2017 (prot.n. 2017/9408/DRCAM-UD), n. 6 del 21.07.2017 (prot.n. del 2017/10348/DRCAM-UD), 7 25.07.2017 n. (prot.n. 2017/10418/DRCAM-UD) 8 del 28.07.2017 (prot.n. e n. 2017/10992/DRCAM-UD), con cui si è assegnato al RTI Marino Rent s.r.l. & Partners un totale di 85.06 punti, mentre alla ricorrente si è assegnato un totale di 74,43 punti;
- 4) degli atti del RUP e della Commissione di gara nella seduta del 2.5.2018 giusto verbale prot. n. 2018/7439DRCAM-UD di esame ed approvazione dei chiarimenti richiesti al RTI Marino Rent Srl & Partners, compresi ove occorra i suddetti chiarimenti, nonché del provvedimento prot. n. 2018/7713/DRCAM del 15.5.2018 con cui il RUP congiuntamente alla Commissione di gara proponeva di aggiudicare il servizio al RTI Marino Rent Srl & Partners, atti tutti questi mai comunicati alla società ricorrente;
- 5) ove occorra delle note prot. n. 11448 del 18.8.2017, prot. n. 13173 del 4.10.2017 e prot. n. 15342 del 24.11.2017, con le quali il Rup, esaminata l'offerta del RTI Marino & Partners, riteneva di dover valutare la congruità della stessa, ai sensi dell'art. 97, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo delle spiegazioni;
- 6) di tutti gli atti, eventualmente adottati e mai comunicati, con cui il Ministero degli Interni Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Campania, nella qualità di stazioni appaltanti, hanno stipulato il contratto nei confronti del costituendo RTI Marino Rent Srl & Partners, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale compreso l'atto del 16.5.2018 prot. n. 47190 mai comunicato.
- B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Marino Rent SRL il 26 luglio 2018:

Per l'annullamento:

- -dei medesimi atti già impugnati con il ricorso principale nella parte in cui non escludono dalla gara il RTI Della Corte Srl per illegittimità dell'offerta presentata.
- C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Della Corte S.R.L. il 30 luglio 2018:

Per l'annullamento:

- 1) del provvedimento del Ministero dell'Interno Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania Direttore Regionale prot. n. 7888 del 17.5.2018 di aggiudicazione definitiva della «gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimento di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Caserta Bando prot.n. 121148/2017 e n. 2020/2017 CIG 6950528D24» in favore del costituendo Marino Rent s.r.l. & Partners di cui è mandataria la Marino Rent s.r.l. ed approvazione degli atti e dei verbali della Commissione;
- 2) ove occorra della nota del 18.05.2018 dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania prot. n. 2018/7931/DRCAM con cui si comunica alla ricorrente di aver provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara suddetta in favore del costituendo Marino Rent s.r.l. & Partners e si provvede anche alla svincolo della garanzia provvisoria presentata nei confronti dei non aggiudicatari;
- 3) di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, nominata dal Prefetto della Provincia di Caserta, giusta nomina prot. 34449/SASGAC del 2.05.2017, adottati rispettivamente nelle 1 del 3.05.2017 sedute n. (prot.n.2017/5874/DRCAM-UD), n. 2 del 9.05.2017 (prot.n. 2017/6118/DRCAM-UD), n 3 del 15.05.2017 (prot.n. 2017/6387/DRCAM-UD), n. 4 del 9.06.2017 (prot.n. 2017/7689/ DRCAM-UD), n. 5 del 6.07.2017 (prot.n. 2017/9408/DRCAM-UD), n. 6 del 21.07.2017 (prot.n.

- 2017/10348/DRCAM-UD), n. 7 del 25.07.2017 (prot.n. 2017/10418/DRCAM-UD) e n. 8 del 28.07.2017 (prot.n. 2017/10992/DRCAM-UD), con cui si è assegnato al RTI Marino Rent s.r.l. & Partners un totale di 85.06 punti, mentre alla ricorrente si è assegnato un totale di 74,43 punti;
- 4) degli atti del RUP e della Commissione di gara nella seduta del 2.5.2018 giusto verbale prot. n. 2018/7439DRCAM-UD di esame ed approvazione dei chiarimenti richiesti al RTI Marino Rent Srl & Partners, compresi ove occorra i suddetti chiarimenti, nonché del provvedimento prot. n. 2018/7713/DRCAM del 15.5.2018 con cui il RUP congiuntamente alla Commissione di gara proponeva di aggiudicare il servizio al RTI Marino Rent Srl & Partners, atti tutti questi mai comunicati alla società ricorrente;
- 5) ove occorra degli atti prot. n. 11448 del 18.8.2017, prot. n. 11586/2017 del 25.08.2017, prot. n. 13173 del 4.10.2017, prot. n. 15342/2017 del 16.11.2017 e prot. n. 15342 del 24.11.2017, con le quali il Rup, esaminata l'offerta del RTI Marino & Partners, riteneva di dover valutare la congruità della stessa, ai sensi dell'art. 97, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo delle spiegazioni;
- 6) ove occorra in parte qua di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, nominata dal Prefetto della Provincia di Caserta, giusta nomina prot. 34449/SASGAC del 2.05.2017, con riferimento alle parti in cui l'amministrazione riteneva di valutare la congruità dell'offerta economica dell'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 97, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, adottati rispettivamente nelle sedute del 2.10.2017 (prot. n. 2017/13103/DRCAM-UD), 31.10.2017 (prot.n.2017/14727/DRCAM-UD), 2 maggio 2018 (prot. n. 2018/7439/DRCAM-UD), nonché del provvedimento prot. n. 2018/7713/DRCAM del 15.5.2018 con cui il RUP sulla base dei verbali suindicati valutati positivamente i chiarimenti forniti, riteneva di non dover dubitare dell'affidabilità del servizio e proponeva di aggiudicare il servizio al RTI Marino Rent Srl & Partners, atti tutti questi mai comunicati alla società ricorrente;

7) di tutti gli atti, eventualmente adottati e mai comunicati, con cui il Ministero degli Interni Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Campania, nella qualità di stazioni appaltanti, hanno stipulato il contratto nei confronti del costituendo RTI Marino Rent Srl & Partners, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale compreso l'atto del 16.5.2018 prot. n. 47190 del Ministero dell'Interno mai comunicato;

nonché per la declaratoria ex art. 121, 122 e ss. c.p.a. di inefficacia

-del contratto eventualmente sottoscritto con l'RTI Marino & Partners

nonché per la condanna ex art. 124 c.p.a. al risarcimento in forma specifica

mediante il subentro della ricorrente nei contratti in parola, ovvero, solo in subordine, al risarcimento del danno della medesima subito per effetto dell'illegittimo affidamento del servizio alla controinteressata.

D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Della Corte S.R.L. il 29 gennaio 2019:

Per l'annullamento:

1) ove occorra dell'atto dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania del 19.12.2018 (prot. n. 21359) con cui si considera conclusa positivamente la fase delle verifiche, si dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della Prefettura U.T.G. Caserta e dell'Agenzia del Demanio prot. n. 7888 del 17.05.2018 (già impugnata con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti) per la gara «per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo...ambito territoriale di Caserta- bando prot. n. 121148/2017 CIG 6950528D4» e si autorizza la stipula del contratto, mai comunicato al ricorrente, nonché ove occorra ed eventualmente adottato in data 19.12.2018 o in altra data di analogo atto di espletamento positivo della verifica dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario e dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, nonché autorizzazione alla stipula del contratto adottato

dal Ministero dell'Intero – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta anche questo mai comunicato al ricorrente;

2) ove occorra della nota dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania dell'1.10.2018 prot. n. 15921/DRCAM/UD, a firma del Coordinatore incaricato G. Caporaso, con cui si trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la relazione conclusiva del gruppo di lavoro, nominato con decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 5961 del 26.6.2018 e con atto del Direttore Regionale della Campania dell'Agenzia del Demanio prot. n. 9845/2018 e nota integrativa della Prefettura di Caserta prot. n. 59691 del 26.6.2018, mai comunicata al ricorrente;

3) ove occorra della relazione conclusiva approvata dal gruppo di lavoro suddetto in data 1.10.2018, con la quale si ritiene che «non risultano irregolarità a carico dei componenti dell'RTI Marino Rent aggiudicataria della procedura», nonché tutti gli altri verbali, gli atti di sopralluogo, nonché la documentazione acquisita, mai comunicati al ricorrente; per la declaratoria ex art. 121, 122 e ss. C.P.A. di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con l'RTI Marino & Partners;

-nonché per la condanna ex art. 124 C.P.A. al risarcimento in forma specifica mediante il subentro della ricorrente nei contratti in parola, ovvero, solo in subordine, al risarcimento del danno della medesima subito per effetto dell'illegittimo affidamento del servizio alla controinteressata.

Visti il ricorso, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania e dell'Ufficio Territoriale del Governo Caserta, nonché di Marino Rent S.r.l. nella qualità di cui sopra;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il cons. Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.In data 16 febbraio 2017, la Prefettura di Caserta e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania hanno indetto, con congiunta determina prot. n. 12145/2017 e n. 2015/2017, una gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. 30.04.1992, n. 285, ambito territoriale provinciale di Caserta – CIG 69520528D24», base di gara Euro 886.500,00 oltre IVA, durata dell'appalto 36 mesi, metodo di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il disciplinare di gara (par. XI), infatti, prevedeva un criterio misto di valutazione qualitativa della proposta tecnica, sulla base di una serie voci, da coniugare con la percentuale di ribasso.

Nello specifico, si trattava di valutare: i) Modalità di svolgimento ordinario del servizio (25 p.); ii) Modalità di gestione di situazioni straordinarie (20 p.); iii) Modalità di gestione informatica dei dati sui veicoli sottoposti a sequestro (5 p.).

Quanto all'offerta economica, erano previsti 40 punti per la percentuale di sconto per la custodia dei veicoli e 10 per la percentuale di sconto per l'acquisto dei veicoli, non superiore al 30%.

Era altresì stabilito che non sarebbero stati ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti che in relazione alle offerte tecniche avessero conseguito un punteggio inferiore a 30/50 punti, pertanto le offerte economiche di tali concorrenti non sarebbero state aperte.

Il punto 4 del par. XI prevedeva, con riferimento agli elementi di valutazione di natura qualitativa, che i relativi coefficienti fossero determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo una griglia di undici valori basata sugli "elementi forniti per l'attribuzione dei punteggi", in cui 0 corrispondeva a "Nessun elemento

fornito" e 1 a " Completi, più che adeguati e con caratteristiche di eccellenza".

Seguivano i criteri per trasformare la valutazione dei singoli commissari in punteggio.

- 2. Alla procedura hanno partecipato due diversi RTI, con mandatarie Della Corte s.r.l. (odierna ricorrente, in seguito anche *Della Corte*) e Marino Rent s.r.l. (controinteressata, in seguito *Marino & Partners* o anche *Marino*).
- 3. In data 21 luglio 2017, la Commissione ha ammesso al prosieguo entrambi i RTI partecipanti e nelle sedute successive (25 e 28 luglio) ha valutato le offerte, attribuendo al RTI Della Corte 50 punti per l'offerta tecnica e 24,43 per l'offerta economica (per un totale di 74,43), mentre al RTI Marino & Partners 35,06 punti per l'offerta tecnica e 50,00 punti per quella economica (in totale 85,06 pt).
- 4.In data 17 maggio 2018 (dopo alterne vicende giudiziarie delle quali si darà conto nel prosieguo), con il provvedimento prot. n. 7888, il Ministero dell'Interno Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania Direttore Regionale hanno provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara in favore del costituendo RTI Marino & Partners.
- 5. Con ricorso notificato il successivo 15 giugno, l'RTI Della Corte ha impugnato l'aggiudicazione in pendenza dell'accesso agli atti nel frattempo effettuato, prospettando:
- 1) Violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica paragrafo B1 p. 11 e XI p. 13 ed economica paragrafo C1 p. 11 e paragrafo XI p. 13; eccesso di potere per carenza dell'istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; arbitrarietà ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per disparità di trattamento.

Tenuto conto dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (vedi pag. 15 Disciplinare: "il punteggio massimo relativo agli elementi di valutazione 1, 2

e 3 sarà attribuito all'Offerta che meglio risponderà alle specifiche oggettive esigenze organizzative e qualitative della Stazione Appaltante, secondo gli elementi di valutazione riportati nella griglia per la valutazione delle offerte"), e avuto riguardo al par. B1 pag. 11 laddove prescrive che "al fine dell'assegnazione del punteggio dell'Offerta Tecnica la Relazione deve essere corredata dall'elenco delle attrezzature a disposizione, da cui sia possibile evincere la quantità e la qualità delle stesse ed una planimetria dell'ambito provinciale in scala 1:500.000 in cui risultino evidenziati gli operatori economici distribuiti sul territorio", la Della Corte ha contestato il punteggio tecnico attribuito alla Marino Rent, a suo parere non in possesso delle dotazioni tecniche e delle attrezzature per un adeguato espletamento dei servizi di custodia, soccorso e vendita.

Ciò in ragione della mancanza di idonee aree di autorimessa, atteso che, alla data della partecipazione alla gara e di presentazione della domanda, tutte le aree di deposito facenti capo alle varie imprese partecipanti al raggruppamento risultavano illegittime ovvero in contrasto con le norme edilizie ed urbanistiche e/o prive di un titolo legittimo (SCIA) e, pertanto, non potevano essere inserite dalla controparte nella relazione dell'offerta tecnica e non potevano essere valutate dalla p.a.

II) Violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto ed illogicità della motivazione.

La commissione non avrebbe motivato l'iter decisionale sulla base del metodo di calcolo previsto dal paragrafo n. XI del Disciplinare, posto che la genericità dei criteri in parola non consente di decifrare a quali specifici aspetti organizzativi della prestazione offerta, nonchè a quali esigenze da perseguire mediante la stessa, la Commissione di gara abbia avuto riguardo ai fini dell'attribuzione dei corrispondenti punteggi; ciò avrebbe impedito alla

- ricorrente di ricostruire il percorso logico-giuridico impiegato dall'amministrazione con l'assegnazione del punteggio alla Marino Rent.
- III) Violazione del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento al contenuto della Busta C "Offerta Economica" paragrafo C1 pag. 11; eccesso di potere per errore sui presupposti di diritto, mancando la copia della carta d'identità di tutti i componenti del raggruppamento all'interno della busta C (offerta economica), richiesta a pena di esclusione.
- 6. Si è costituita la Marino Rent nella qualità di capogruppo dell'RTI Marino & Partners, riepilogando la fasi della gara e ricordando che dopo l'aggiudicazione avvenuta in proprio favore, la stazione appaltante aveva sottoposto l'offerta di Marino Rent alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del d.lgs n. 50/2016, pervenendo successivamente all'aggiudicazione definitiva.
- 6.1. Inoltre, ha evidenziato che nelle more della verifica di congruità aveva impugnato, ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis c.p.a., l'ammissione del R.T.I. Della Corte la quale, a sua volta, con ricorso incidentale, aveva contestato anch'essa l'ammissione del R.T.I. Marino & Partners.
- 6.1.1. Il contenzioso si era concluso in primo grado con sentenza n. 5516/2017, con la quale questa Sezione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale; la cennata decisione è stata riformata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 2183 del 10 aprile 2018, che ha accolto entrambi gli appelli presentati (principale e incidentale) e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso principale e quello incidentale, di fatto confermando la graduatoria approvata dalla stazione appaltante e consentendo il prosieguo della gara (nel frattempo ferma).
- 7. Nella sua memoria di costituzione (in seguito: 1^ memoria Marino), la Marino Rent ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto le censure avversarie sarebbero volte esclusivamente a sindacare il merito delle scelte tecnico discrezionali effettuate dall'Amministrazione al fine di

selezionare l'offerta migliore, valutazioni non soggette al sindacato di legittimità e, peraltro, supportate da una lunga serie di chiarimenti richiesti in più occasioni prima dell'aggiudicazione.

7.1. Nel merito, ha contestato i singoli motivi di ricorso, ribattendo alle contestazioni di Della Corte in ordine alla mancata disponibilità delle aree da adibire ad autorimessa (posto che la medesima contestazione è stata oggetto della decisione n. 2183/2018 del Consiglio di Stato, che ha disatteso le censure di Della Corte in relazione ai siti messi a disposizione del raggruppamento temporaneo con capogruppo la Marino Rent), al mancato possesso della SCIA da parte delle varie mandanti per le singole aree di loro competenza (anche con riferimento a una decisione della Terza Sezione di questo Tribunale Amministrativo, n. 1536 del 12 marzo 2018, che ha sancito la legittimità della SCIA per il deposito presente nel Comune di Castel Volturno) nonché alla piena conformità a legge di dette aree.

Ha altresì ribadito la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica e la relativa motivazione espletata sulla base di criteri del tutto specifici e dettagliati, tali da legittimare il punteggio numerico, espresso sui singoli parametri di valutazione.

Infine, ha eccepito la tardività della terza censura, posto che quanto ivi dedotto era noto dal 28 luglio 2017 ed era stato superato dalla Commissione di gara, come risulta dal verbale della seduta, in osservanza dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, per cui la sanzione espulsiva da una procedura di affidamento può legittimamente essere disposta solo nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta economica, la quale, a sua volta, può conseguire al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

8. Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per conto dell'Agenzia del demanio, ribadendo, sotto ogni aspetto, la correttezza dell'operato della stazione appaltante e ricordando che nelle gare di appalto, che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte

tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti.

Ad una prima memoria, depositata il 29 giugno 2018, ha fatto seguito una seconda memoria (depositata il 30 luglio 2018) (in seguito: 1^ memoria Avvocatura) nella quale la difesa erariale ha ribadito sia la correttezza dell'operato della Commissione, che si è basata sulla relazione tecnica depositata dal singolo concorrente, senza essere tenuta ad effettuare previe valutazioni in concreto, sia la linearità ed esaustività della motivazione circa il punteggio attribuito per la valutazione dell'offerta tecnica (avendo riportato in un'apposita tabella la votazione data da ciascun commissario per ogni criterio previsto nella griglia, di cui a pag. 13-16 del Disciplinare di gara, punto XI "Valutazione delle offerte" e i relativi fattori ponderali).

Quanto al mancato deposito, unitamente all'offerta economica, del documento d'identità di tutti i componenti del raggruppamento, la difesa erariale ha ricordato che il problema era stato posto già durante una delle sedute di gara e la decisione della Commissione, assunta dopo sospensione dei lavori, era stata quella di seguire l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, per cui la sanzione espulsiva da una procedura di affidamento può legittimamente essere disposta solo nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta economica, la quale, a sua volta, può conseguire al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

L'obbligo di allegazione del documento di identità, stabilito dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, va infatti riferito alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, un tale obbligo non può in linea di principio essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l'offerta economica. 9.Rinviata la camera di consiglio del 4 luglio 2018, si è avuto il successivo deposito di un ricorso incidentale da parte di Marino & Partners e di motivi aggiunti da parte dell'RTI Della Corte.

10.Il ricorso incidentale è stato affidato alle seguenti censure:

I-R) Violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica. Eccesso di potere per carenza dell'istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. Arbitrarietà ed illogicità manifesta.

Il punteggio tecnico assegnato al RTI Della Corte sarebbe illegittimo attesa la mancanza di dotazioni tecniche e attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio in questione, con particolare riferimento alle aree di deposito dei veicoli che, al momento della presentazione dell'offerta, sarebbero state in contrasto con le norme edilizie ed urbanistiche e/o prive di un titolo legittimo.

In particolare: i) la depositeria sita in Gricignano d'Aversa alla Zona Asi – Località Cesina, mancherebbe dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, che sarebbe stata ottenuta solo nel marzo 2018 (vedi nota ATO 2 n. 2716/2018); ii) la depositeria sita in Maddaloni indicata dalla ditta Officina Citroen Iovene Giovanni s.n.c. non avrebbe un regolare nulla osta urbanistico; iii) la depositeria sita in Castel Volturno, relativa agli immobili di cui al fg.35, p.lla 5286 e p.lla 5285 sub 1 cat D/7, indicati dalla Società Desy Soccorso Srls, presentava una SCIA di agibilità datata 4.4.17 dei locali (containers) uso ufficio situati sul fg.35, p.lla 5285 sub 1, precedentemente sanati con una scia in sanatoria del 13.3.2017, ma la presenza dei manufatti non era contenuta nella relazione di gara a forma del Geometra Traettino; in ogni caso vi sarebbero dubbi sulla legalità dei manufatti, peraltro colpiti da ordine di demolizione; iv) la depositeria situata in zona ASI - Strada Provinciale per Puglianello, indicata dalla Società Lombardo Srls, risulterebbe priva di SCIA; v) la depositeria sita in Caianiello, indicata dalla Società Lepore Srls, sarebbe in realtà utilizzata da una società diversa dalla Lepore srls ossia la LAD di Antonio e Giovanni Lepore snc;

II-R) stessa censura sub I) sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta

tecnica. Eccesso di potere per carenza dell'istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. Arbitrarietà ed illogicità manifesta.

L'RTI Della Corte sarebbe privo del requisito di capacità tecnico – organizzativa in relazione alla mancanza dei mezzi di trasporto richiesti dal Disciplinare di gara per l'attività di recupero, in quanto o non intestati a società del raggruppamento, o privi di assicurazione.

11. Con motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2018 (1[^] ricorso per motivi aggiunti), a seguito dell'avvenuto accesso agli atti di gara, l'RTI ricorrente ha anch'esso contestato le caratteristiche di sette veicoli destinati dall'operatore economico Marino & Partners al servizio della gara de quo, in quanto privi delle caratteristiche del "soccorso speciale" di cui al Capitolato tecnico par. 3, che devono possedere i mezzi destinati al prelievo e trasporto dei veicoli, previste dall'appendice IV n° 12 titolo I D.P.R. 495/92.

11.1. In particolare, sono state prospettate le seguenti censure:

I-M) Violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica paragrafo B1 p. 11 e XI p. 13 ed economica paragrafo C1 p. 11 e paragrafo XI p. 13; eccesso di potere per carenza dell'istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; arbitrarietà ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per disparità di trattamento.

Con questo primo motivo, si elencano nel dettaglio i sette autoveicoli *privi* della qualifica di veicoli "ad uso speciale per il soccorso stradale", di cui due di proprietà di Marino Rent, quattro di Marino Car Service e uno di Eurosoccorso.

Inoltre, si prospetta che le cinque postazioni contrassegnate nella planimetria allegata con i numeri 1,2,3,4, e 6, dalle quali evincere la dislocazione degli operatori di soccorso sul territorio, non sarebbero idonee per l'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto appaltato, atteso che la percorrenza d'arrivo al sito dalle predette postazioni dopo la chiamata operativa supererebbe i 30 minuti, in violazione del capitolato tecnico (art. 2 lett. b).

Il risultato sarebbe una grave carenza nell'offerta tecnica e quindi l'illegittimità dei 35,6 punti assegnati e la conseguente inevitabile espulsione dalla procedura per carenza del requisito stesso.

In aggiunta a questo, la ricorrente contesta nuovamente la regolarità delle cinque aree di rimessa indicate da RTI Marino & Partners, in quanto; i) prive di SCIA e di agibilità nonché di certificato prevenzione incendi (vedi area indicata da Eurosoccorso 2015 nel Comune di San Felice a Cancello), ii) con SCIA incompleta e terreno oggetto di esproprio (vedi area indicata da REV Mad s.rl. nel Comune di Maddaloni), iii) con dichiarazioni discordanti sulla normativa antincendio (vedi area indicata da Marino Rent per il sito di Teverola).

Con riferimento ad una quarta area indicata dalla ditta Palermo nel Comune di Vairano Patenora, la ricorrente rappresenta che il Comune aveva annullato la Scia commerciale per rimessa di veicoli del 31.3.2017 con atto prot. n. 11849 del 15.11.2017 non impugnato, mentre per la Scia edilizia del 31.3.2017 il medesimo Comune il 13.11.2017 aveva adottato un provvedimento di annullamento ed archiviazione, che è stato impugnato dalla ditta Palermo con ricorso davanti a questo Tribunale (RG. n. 1004/2018). Sempre con riferimento a questo sito, il Comune aveva emesso l'atto prot. n. 5168 del 26.04.2018 con cui l'Ufficio Tecnico aveva comunicato l'ammissibilità della SCIA alla luce di un nuovo progetto, tuttavia presentato dopo la conclusione dell'attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (ovvero il 23.02.2018): tale provvedimento è stato impugnato dalla Della Corte con ricorso recante RG n. 2321/2018. Infine il sito non sarebbe comunque agibile per l'attività di rimessa di veicoli, perché posto a ridosso della linea ferroviaria. Una quinta area indicata da Marino Car in Comune di Castel Volturno sarebbe priva di agibilità nonostante l'accoglimento di un ricorso (R.G. n. 4817/2018) presentato da Marino contro il provvedimento di archiviazione della SCIA del 26.10.2017. Tuttavia, secondo la Della Corte, poiché la variazione della destinazione d'uso presso l'Agenzia delle Entrate (che sta alla base dell'accoglimento) è avvenuta in data successiva alla scadenza del termine (21.04.2017) di presentazione delle offerte, ne discende che al momento di presentazione dell'offerta l'area relativa a Castel Volturno non poteva essere considerata giuridicamente idonea, in quanto il cambio di destinazione d'uso è avvenuto soltanto dopo.

In sintesi, il RTI resistente non sarebbe stato in grado di fornire alcuna rimessa utilizzabile e sarebbe del tutto incongruo il punteggio assegnato per l'offerta tecnica, soprattutto se paragonato a quello della ricorrente.

II-M)Violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto ed illogicità della motivazione.

Con questo secondo motivo si censura l'illegittimità dell'aggiudicazione per invalidità derivata ribadendosi i paventati difetti di motivazione, stante la genericità dei criteri previsti dalla *lex specialis*, e non avendo la Commissione fatto alcunché per sopperire a tale carenza, non avendo provveduto a predeterminare criteri di valutazione né ad esplicitare quelli esistenti.

III- M) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del procedimento; eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, perplessità dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione e sviamento della funzione pubblica.

L'illegittimità sarebbe confermata dalla circostanza per cui il RUP ha dapprima richiesto ripetutamente giustificazioni in merito alla mancanza di congruità dell'offerta economica (vedi atto prot. n. 11448 del 2017, atto prot. n. 13173 del 4.10.2017, atto prot. n. 15342 del 16.11.2017) sotto svariati profili relativi all'organizzazione del servizio, ai costi e alla gestione del personale, nonché al calcolo dei ricavi, sovrastimato di circa 13.000 euro in quanto sarebbe stato contabilizzato due volte il valore dei ricavi per vendita pezzi di ricambi, per poi aggiudicare la gara lo stesso, senza aver ricevuto i chiarimenti richiesti (vedi proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con

provvedimento prot. n. 2018/7713/DRCAM del 15.5.2018, sulla base delle seduta della Commissione del 2.5.2018) e senza alcuna motivazione sul punto se non quella – ritenuta generica dalla ricorrente – dell'avvenuta valutazione dei chiarimenti presentati.

Emergerebbe dunque un profilo di contraddittorietà, perché la medesima offerta tecnica considerata adeguatamente valutabile in sede di assegnazione del punteggio è, invece, considerata inidonea in sede di esame dei chiarimenti sulla sua congruità.

IV-M) Violazione del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento al contenuto della Busta C "Offerta Economica" paragrafo C1 pag. 11; eccesso di potere per errore sui presupposti di diritto.

Si ribadisce che l'offerta economica presentata dal RTI aggiudicatario era priva della carta d'identità di tutti i componenti del raggruppamento; si tratterebbe di irregolarità essenziale non sanabile che non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, confermata dall'esito dell'accesso, perché dall'esame dell'offerta economica è emerso che in essa risulta inserita, come presentatrice delle medesima offerta, una società denominata "Eurolavaggio di Girardo Pasquale Snc", che non ha mai fatto parte del raggruppamento temporaneo aggiudicatario, in quanto tale impresa non corrisponde a nessuna di quelle inserite nella domanda di partecipazione.

- 12. In vista della camera di consiglio del 26 settembre 2018, tutte le parti hanno depositato nuove memorie.
- 13. L'Agenzia del Demanio (2[^] memoria Avvocatura) ha espressamente contestato le censure di cui al ricorso incidentale di Marino Rent, ribadendo la correttezza dell'operato della Commissione quanto al punteggio attribuito all'offerta tecnica di Della Corte, posto che l'attribuzione del punteggio è avvenuta sulla base dell'analisi della relazione tecnica predisposta dal RTI partecipante, contenente, come disposto dal disciplinare, pag. 11, lettera B.1, la descrizione delle modalità di svolgimento ordinario del servizio, le modalità

di gestione di situazioni straordinarie, le modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca.

In sostanza, anche per quanto concerne il possesso di autorimesse idonee, in regola con le norme edilizie ed urbanistiche vigenti, la Commissione ha tenuto conto di quanto autocertificato dall'impresa partecipante verificando la corretta compilazione del D.G.U.E e quindi se fosse stato dichiarato il possesso di un'area adibita a depositeria.

Posto che la finalità deflattiva del D.G.U.E. verrebbe completamente meno qualora la Commissione di gara fosse tenuta a verificare il possesso di quanto ivi dichiarato già al momento dell'apertura della "busta A", e considerando che al documento andava allegata una apposita relazione tecnica relativa all'ubicazione, alla compatibilità con gli strumenti urbanistici e alle caratteristiche delle depositerie, l'Agenzia ha concluso ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione, tenuta alle verifiche in concreto solo nel caso di aggiudicazione della gara (circostanza non verificatasi in quanto la Della Corte è arrivata seconda)

Per le medesime ragioni, l'Agenzia ha contestato anche il secondo motivo del ricorso incidentale (relativo agli automezzi dichiarati dall'RTI Della Corte e asseritamente non in regola per Marino Rent), ribadendo l'ampia discrezionalità di cui gode la Commissione nella valutazione delle offerte tecniche.

13.1. La stessa Agenzia, con successiva memoria (3^{memoria} Avvocatura), ha contestato dettagliatamente i motivi aggiunti depositati da RTI Della Corte.

Circa la mancata idoneità di sette dei veicoli destinati dall'RTI Marino & Partners S.r.l al servizio, la difesa dell'Amministrazione ha ribadito quanto già affermato nella memoria precedente in ordine alla verifica in concreto solo dopo l'aggiudicazione e non in sede di vaglio dell'offerta tecnica, laddove non vi siano difformità nelle autocertificazioni e dichiarazioni

Lo stesso dicasi per quanto concerne la doglianza relativa alla collocazione delle cinque postazioni indicate sulla cartina allegata all'offerta tecnica presentata dalla Marino & Partners: infatti, anche l'esame dell'effettiva possibilità di eseguire il servizio di prelievo e di trasporto usufruendo delle postazioni indicate in sede di offerta deve essere eseguito solo dopo l'eventuale provvedimento di aggiudicazione e non al momento dell'apertura della busta "b" da parte della Commissione e dell'attribuzione del punteggio. La Commissione si è limitata ad accertare se il concorrente avesse compilato la parte del D.G.U.E. nella quale dichiarava di soddisfare questo requisito nonché se avesse depositato la relazione tecnica richiesta dal disciplinare.

13.1. Con riguardo al terzo motivo aggiunto, avente riguardo alla paventata contraddittorietà tra la ripetuta richiesta di giustificazioni del RUP alla Marino Partners ai fini della verifica di anomalia, e la successiva asseritamente immotivata aggiudicazione pur in presenza di chiarimenti contraddittori, la difesa erariale ha ribadito l'ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nell'ambito del giudizio di anomalia, richiamando il comma 3 dell'art. 97 d.lgs. 50/2016 per cui laddove il parametro valutativo sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, "la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

Nel caso di specie, avendo ottenuto l'RTI Marino & Partners rispettivamente 35,06 punti su 50 per l'offerta tecnica e 50,00 su 50 per quella economica, non essendo stati raggiunti i quattro quinti dei corrispondenti punti massimali previsti dal bando di gara, non sussisteva l'obbligo di sottoporre a verifica l'offerta.

La decisione del RUP di sottoporre l'offerta di Marino a verifica di anomalia, pertanto, è stata dettata da scrupolo a fronte del ribasso particolarmente significativo, avvalendosi della facoltà prevista dalla seconda parte dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in base al quale "la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Il Rup ha quindi chiesto alla Marino & Partners i dettagli economici del business plan sul quale il predetto operatore economico aveva fondato l'offerta economica, ma, nonostante le discrepanza emerse in sede di chiarimenti (in parte chiarita dalla concorrente, sulla base di prospettate possibili economie di scala), il Rup ha ritenuto di doversi allineare alla giurisprudenza amministrativa sia dei Tar che del Consiglio di Stato, che considera la verifica di anomalia di tipo tecnico-economico, in quanto diretta ad accertare la sostenibilità del prezzo proposto, principalmente in rapporto ai costi aziendali (ivi compresi, ovviamente, quelli del fattore-lavoro), ma che esclude il sulle scelte di merito compiute dall'impresa sul piano sindacato dell'organizzazione aziendale e del lavoro, una volta ritenute adeguate e accolte le spiegazioni sui prezzi e/o sui costi proposti nelle offerte (che, ad un primo esame, siano apparse anormalmente basse alla luce di uno dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 97 cit.).

Il sindacato, pertanto, può riferirsi alle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia, solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, oltre che della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'amministrazione.

13.2. Con riguardo alla censura sulla mancata allegazione della carta d'identità dei componenti del raggruppamento, l'Agenzia ha precisato che la ditta Eurolavaggio di Girardo Pasquale non compare nell'RTI (per cui poco importa che abbia sottoscritto l'offerta senza allegare il documento) e comunque ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente, che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza.

- 14. Con memoria depositata il 20 settembre 2018 (2[^] memoria Marino) , la Marino Rent ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto da Della Corte, in quanto volto a contestare le valutazioni di merito operate dalla Commissione Giudicatrice durante le operazioni di gara, per cui le censure in questione, in quanto volte a sindacare il merito delle scelte tecnico discrezionali effettuate al fine di selezionare l'offerta migliore, sarebbero inammissibili perché riservate alla sfera di discrezionalità della stazione appaltante e non soggette al sindacato di legittimità.
- 14.1. Sotto altro aspetto, il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente sarebbe inammissibile anche laddove censura l'esito del giudizio di anomalia, favorevole alla controinteressata, trattandosi anche qui di valutazione rimessa all'ampia discrezionalità della Commissione.

14.2. L'RTI controinteressato, inoltre:

- ha prodotto documentazione attestante che i mezzi di trasporto la cui conformità era stata contestata dall'RTI ricorrente (vedi quelli indicati ai numeri 1), 2) e 7) del ricorso per motivi aggiunti) sono ascrivibili alla categoria "autoveicolo per uso speciale attrezzato per soccorso stradale" e sono pienamente conformi alle condizioni prescritte al paragrafo n. 3 del capitolato tecnico; quelli contraddistinti ai numeri 3), 4), 5) e 6), invece, sono "autoveicoli ad uso specifico" ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 285/92, tra i quali rientrano (n. 10) i veicoli con " carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli", in sostanza utilizzabili anche al fine del trasporto di veicoli da demolire (che è parte delle prestazioni messe a gara);
- ha altresì replicato alla censura riguardante la non idonea dislocazione delle postazioni di soccorso, sottolineandone la pretestuosità e l'inerenza della stessa, semmai, alla fase esecutiva del contratto;
- ha ribadito, come già nella precedente memoria, l'infondatezza (ergo, inammissibilità) delle contestazioni sulla inidoneità delle aree di rimessa

indicate nella propria offerta, in quanto oggetto di decisioni del giudice amministrativo passate in giudicato, trattandosi, comunque, di rilievi non pertinenti in fase di valutazione dell'offerta; nel merito, ha fornito dettagli in ordine a ciascuna delle singole contestazioni.

14.3. In ordine al presunto difetto di motivazione (vedi motivo aggiunto n. 2) la Marino ha riprodotto il contenuto del disciplinare di gara, evidenziando la specificità dei criteri ivi stabiliti e, quindi, ribadendo la non necessità di ulteriori oneri motivazionali a carico della stazione appaltante.

14.4. In ordine al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti (con il quale la Della Corte contesta la motivazione posta a fondamento del provvedimento di congruità reso dalla Commissione a seguito dell'espletamento del subprocedimento di cui all'art. 97 Cost.), la Marino Rent ne eccepisce la tardività, in quanto gli atti contestati, già al momento della proposizione del ricorso principale, erano nella disponibilità della ricorrente.

In ogni caso, il motivo sarebbe inammissibile perché ha ad oggetto valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante, non censurabili davanti al giudice amministrativo.

Nel merito, ha ribadito l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'ambito della valutazione di anomalia, che, nel caso di specie, tendeva ad accertare se l'offerta nel suo complesso fosse attendibile ed affidabile.

14.5. In ordine alla censura relativa alla mancanza del documento di identità nell'offerta economica, la Marino ha eccepito la tardività (la questione era nota già dalla seduta di gara del 28 luglio 2017, e avrebbe dovuto essere immediatamente censurata) e l'infondatezza, sulla base delle medesime considerazioni già fatte dalla Commissione in sede di seduta di gara, tenuto conto che l'R.T.I. Marino & Partners aveva comunque allegato copie del documento d'identità dei partecipanti sia alla documentazione tecnica, sia alla documentazione amministrativa contenente l'istanza di partecipazione alla gara, sia alle numerose autocertificazioni che facevano parte dei documenti allegati alle buste diverse da quella dell'offerta economica.

15. Con memoria depositata il 21 settembre 2018 (1[^] memoria Della Corte), la Della Corte ha replicato al ricorso incidentale di Marino, eccependone l'inammissibilità in quanto volto a censurare non l'operato della Commissione di gara ma di quello delle Amministrazioni comunali che hanno rilasciato provvedimenti autorizzativi in favore delle società del RTI Della Corte, non oggetto di impugnazione in sede giudiziaria.

Nel merito, ribadisce la genericità e non pertinenza delle censure, nonché il possesso dei requisiti per tutte le depositerie indicate dall'RTI Della Corte nella propria offerta tecnica, sia per ciò che concerne l'aspetto urbanistico, sia dal punto di vista delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

- 15.1. In ordine alla censura con la quale il RTI Marino contesta l'idoneità di cinque automezzi (su trenta) che la Della Corte ha adibito ad attività di recupero, la ricorrente ha fornito dettagliate spiegazioni circa il regime di proprietà / possesso dei mezzi, la loro eventuale sostituzione con altri più nuovi, l'esistenza di regolare assicurazione.
- 16. In vista della camera di consiglio del 26 settembre 2018, la Della Corte ha depositato note, ribadendo aspetti già evidenziati nei precedenti scritti difensivi.
- 17. Alla udienza camera del 26 settembre, la difesa del ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare in prospettiva di una celere definizione della causa nel merito.

La causa è stata quindi rinviata al 19 dicembre 2018.

18. Con memoria depositata il 3 dicembre 2018 (*3*^ *memoria Marino*), il RTI Marino & Partners ha dato atto dell'avvenuto superamento positivo della fase della comprova dei requisiti, come emerge dalla documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 23.11.2018.

Ha inoltre ribadito:

-l'inammissibilità del ricorso principale proposto dal RTI Della Corte, in quanto mirato a contestare l'attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione di gara all'offerta tecnica ed economica presentata dall'RTI controinteresssato, laddove, per giurisprudenza consolidata, tali censure sfuggono al controllo del giudice amministrativo;

- l'infondatezza del primo motivo di ricorso, riguardante presunte irregolarità nelle depositerie indicate nell'offerta tecnica, sia per essersi formato il giudicato nei numerosi giudizi intentati dalla Della Corte e non vinti, sia per l'esistenza, documentata, dei permessi/autorizzazioni/SCIA in relazione ai vari siti di deposito per ciascuna delle mandanti;
- l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, non essendovi alcuna necessità di motivazioni dettagliate stante l'esistenza di criteri di valutazione specifici nel disciplinare di gara;
- la tardività e infondatezza della censura relativa alla assenza della carta di identità di tutti i componenti del raggruppamento, per le ragioni già illustrate nelle precedenti memorie;
- l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni già prospettate nelle memorie, nonché l'infondatezza di parte delle censure ivi riportate;
- la fondatezza del ricorso incidentale con il quale ha contestato le valutazioni della stazione appaltante su una serie di elementi dell'offerta tecnica di Della Corte (depositerie e veicoli).
- 19. In data 7 dicembre 2018, la ricorrente ha depositato una memoria di replica sia alla memoria del RTI Marino Rent sia alla documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in data 23 novembre 2018.

In primo luogo, la Della Corte nega la rilevanza dei precedenti giurisprudenziali ai quali la controinteressata fa riferimento per dimostrare la conformità della propria documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis*. In particolare, non sarebbe invocabile la sentenza del Consiglio di Stato n. 2183/2018, in quanto essa fa riferimento alla fase di ammissione alla gara, fase che, per espressa affermazione contenuta in sentenza, era deputata soltanto "alla verifica della conformità e completezza della documentazione amministrativa", mentre ai sensi del XII paragrafo del

disciplinare "la verifica in ordine al possesso effettivo del requisito di capacità tecnico-organizzativa in questione è demandata alla fase di aggiudicazione".

In sintesi, per la ricorrente, contrariamente da quanto asserito dalla controinteressata, la sentenza del Consiglio di Stato non impedisce ma conferma la possibilità di sindacare il possesso dei requisiti indebitamente utilizzati dal RTI Marino nell'ambito del procedimento di gara, trattandosi della fase di aggiudicazione.

Sotto questo aspetto, per la ricorrente, la Marino Rent avrebbe acquisito molti dei requisiti sui quali è stata fondata l'offerta tecnica soltanto in una fase successiva alla valutazione da parte della commissione, laddove detti requisiti devono essere posseduti in sede di partecipazione alla gara mediante la presentazione delle offerte fino all'aggiudicazione e per tutta la fase di espletamento del rapporto.

In questo, la Della Corte si richiama espressamente al terzo motivo dei 1[^] motivi aggiunti (da p. 21 a 25), dove si contesta che le continue lacune e modifiche dell'offerta nell'ambito del procedimento di verifica della congruità dimostrerebbero la lacunosità dell'offerta stessa.

Vi sarebbe quindi un'evidente illegittimità nel comportamento della stazione appaltante, che ha omesso di tener conto delle gravi carenze dell'offerta di RTI Marino (carenza di aree di deposito e di autoveicoli conformi alle prescrizioni del disciplinare di gara) attribuendo un punteggio non congruo e di fatto ammettendo alla gara (poi aggiudicata) un'offerta tecnica carente e addirittura sanzionabile con l'esclusione, senza possibilità di alcun tipo di soccorso istruttorio.

- 19.1. Nel merito, l'RTI ha ribadito la fondatezza dei singoli motivi di ricorso, per molteplici violazioni del disciplinare di gara in ordine:
- al numero di veicoli dichiarati e idonei al tipo di servizio, non applicandosi l'art. 54 del d.lgs. n. n. 285/92 in quanto "uso specifico" è diverso da "uso speciale per il soccorso stradale" (come previsto dall'appendice IV art. 12 titolo I d.p.r. n. 495/92);

- alla assenza della possibilità di garantire il servizio nei termini e nei tempi dichiarati, stante la dislocazione delle sedi operative in relazione ai mezzi posseduti e stante l'inidoneità di alcuni tra essi (sicchè la Marino dovrebbe avvalersi di mezzi molto lontani dalle zone di intervento, impiegando più tempo dei trenta minuti previsti dalla *lex specialis*);
- all'assenza delle aree di deposito dichiarate, atteso che alla data della partecipazione alla gara e di presentazione della domanda e dell'offerta, tutte le aree di deposito risultavano illegittime ovvero in contrasto con le norme edilizio- urbanistiche, prive di un titolo legittimo (SCIA), difformi dal disciplinare di gara e, pertanto, non potevano essere inserite dalla controparte nella relazione dell'offerta tecnica e non potevano essere valutate dalla p.a. (vedi primo motivo del ricorso principale ed in particolare par. 1.3. pag. 9 e ss., nonché primo motivo dei motivi aggiunti ed in particolare par. 1.5 pag. 12);
- all'insufficienza della motivazione meramente numerica, data la genericità dei criteri del disciplinare;
- alla contraddittorietà dell'aggiudicazione definitiva a fronte dell'anomalia/incongruità dell'offerta ed insufficienza delle giustificazioni addotte, nonché sotto il profilo della carenza di motivazione;
- alla omessa allegazione dei documenti d'identità, la cui carenza era prevista a pena di esclusione dal disciplinare di gara.
- 19.2. Ha altresì ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, la regolarità delle proprie depositerie e dei veicoli messi a disposizione.
- 20. All'udienza di merito fissata per il 19 dicembre 2018, il difensore del RTI controinteressato ha dichiarato di aver ricevuto via pec, in pari data, la nota dell'Agenzia del demanio 21359/2018, con cui l'Amministrazione, chiusa la fase delle verifiche, definisce l'aggiudicazione e invita alla stipula del contratto. Su richiesta dei difensori di parte ricorrente il ricorso è stato rinviato all'udienza del 20 febbraio 2019.

21. Avverso tale provvedimento la Della Corte ha notificato e depositato, in data 29 gennaio 2019, ulteriore ricorso per motivi aggiunti (2^{ricorso per motivi aggiunti)} affidato alle seguenti censure:

I-2M)Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per carenza dell'istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione dell'art. 80 (comma 5) del d.lgs. n. 50 del 2016; arbitrarietà ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione della disciplina del bando e del disciplinare di gara prot. n. 2015/2017 del 16.02.2017 con riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica paragrafo B1 p. 11 e XI p. 13.

Si contesta, in primo luogo, la tardiva (e quindi illegittima) verifica dei requisiti relativi all'offerta dell'RTI Marino, in quanto essa avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento alla data di presentazione delle domanda e dell'offerta e non invece in un momento successivo. Con ciò, l'RTI ricorrente ha rimarcato l'invalidità delle risultanze del gruppo di lavoro che, per conto della stazione appaltante, ha provveduto a tale verifica postuma, con conseguente invalidità dell'aggiudicazione definitiva e dell'atto con cui se ne è dichiarata l'efficacia autorizzando la stipula del contratto, atteso che la carenza delle dotazioni tecniche (aree di deposito) e delle attrezzature (automezzi) offerte dalla controparte avrebbe falsato l'esito della gara, violando le specifiche norme della lex specialis.

La ricorrente ha altresì evidenziato che le dichiarazioni fornite dalla controinteressata, in quanto non veritiere, fondano autonoma causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Vi sarebbe altresì difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati rispetto alla contestazione sulla difformità dei veicoli da utilizzare per l'espletamento del servizio, atteso che l'amministrazione nel considerare esperita positivamente la fase della verifica dei requisiti, si è limitata a richiamare l'istruttoria del gruppo di lavoro, che la ricorrente considera generica e viziata, quanto alla motivazione, per il mancato riferimento alle

carenze evidenziate dall'RTI ricorrente in ordine alle caratteristiche tecniche dei veicoli.

Parimenti, la Della Corte ribadisce nuovamente la violazione della *lex specialis* da parte dell'RTI Marino anche con riferimento ad idonee aree di autorimessa, atteso che, alla data della partecipazione alla gara e di presentazione della domanda e dell'offerta, tutte le aree di deposito risulterebbero illegittime ovvero in contrasto con le norme edilizio-urbanistiche, prive di un titolo legittimo (SCIA), e, pertanto, non inseribili nella relazione dell'offerta tecnica e non valutabili dalla p.a.

II-2M)Violazione degli artt. 80 ed 83 del d.lgs. n.50 del 2016; eccesso di potere per carenza di istruttoria; errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Altra illegittimità risiederebbe nella circostanza che l'Amministrazione, negli atti istruttori ed in quelli provvedimentali, non avrebbe verificato nei confronti della capogruppo Marino Rent e di tutte le altre società facenti parti del raggruppamento, compresi subappaltatori, il rispetto di tutte le prescrizioni richieste dall'art. 80 d.lgs. 50/2016.

Questo emergerebbe dalla relazione conclusiva del gruppo di lavoro, successivamente fatta propria dall'Agenzia del Demanio con l'atto del 19 dicembre 2018.

III-2M)Eccesso di potere per arbitrio ed illogicità manifesta, sviamento della funzione pubblica.

Vi sarebbe stata arbitrarietà dell'azione amministrativa e sviamento della funzione pubblica, in ragione della mancata immediata concessione dell'accesso (che ha costretto la ricorrente alla presentazione di un ricorso al buio e successivi motivi aggiunti), della anomala gestione della fase di verifica della congruità dell'offerta, della strategia della separazione degli atti con la conclusione della fase istruttoria alla data del 1.10.2018 e la successiva conclusione del procedimento nella data dell'udienza del 19.12.2018, con un atto che la ricorrente ha definito ad "orologeria".

21. In replica agli ultimi motivi aggiunti, hanno depositato memorie difensive sia l'Avvocatura dello Stato, sia la Marino Rent.

L'Avvocatura, in particolare (4° memoria Avvocatura) ha ribadito la regolarità delle dichiarazioni effettuate dalla Marino Rent nel Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, da inserire nella busta A "Documentazione Amministrativa", nel quale ha dichiarato sin dall'inizio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l'attività di recupero e per l'attività di custodia, sottolineando la differenza tra "disponibilità" dell'area e "possesso" di altri requisiti, tra cui la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, la quale, dunque, deve già effettivamente sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione, laddove, al contrario, per l'area da adibire a depositeria rispondente a quei paramenti sembra sussistere un certo margine di successivo adeguamento.

Ed in effetti, secondo la difesa erariale, l'art.8 del Disciplinare, rubricato "Struttura operativa dell'affidatario", stabilisce la possibile acquisizione di altre aree di deposito successivamente alla stipula del contratto, per potenziare la propria struttura operativa; l'art. 11 consente la variazione della struttura operativa mediante l'inserimento di ulteriori aree di deposito di cui l'operatore abbia la disponibilità purché rispondenti ai requisiti prescritti dal capitolato, dal disciplinare di gara e dal presente contratto.

Non vi sarebbe stata alcuna modifica della proposta progettuale da parte della Marino Rent, che ha superato la fase di verifica come emerge dalla relazione conclusiva del gruppo (richiamata a più riprese per confermare l'idoneità sia dei veicoli offerti che delle aree messe disposizione come deposito).

- 21.1. La difesa erariale ha poi confutato le ulteriori censure prospettate nei secondi motivi aggiunti, ribadendo il ruolo del gruppo di lavoro che ha proceduto alle verifiche.
- 22. Con memoria depositata il 4 febbraio 2019 (4[^] memoria Marino), la Marino Rent ha chiesto, in via preliminare, il rinvio della discussione fissata per il 20 febbraio, in quanto la notifica del ricorso per motivi aggiunti, avvenuta in data

22 gennaio 2019, non consente il rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 46 c.p.a.

Nel merito, ha ribadito le ragioni già prospettate a confutazione del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, sottolineando la mancanza di novità delle censure da ultimo proposte nonchè la positiva conclusione della fase di verifica da parte di una commissione nominata *ad hoc* dalle due Stazioni Appaltanti.

I motivi aggiunti sarebbero comunque inammissibili, in quanto volti a censurare le valutazioni di merito operate dalla Commissione, ed infondati sotto il profilo probatorio, non comprendendosi i motivi per cui le valutazioni del gruppo di lavoro non sarebbero condivisibili.

23. All'udienza del 20 febbraio 2019 parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta sottoscrizione del contratto.

La difesa della controinteressata ha rinunciato ai termini a difesa sui motivi aggiunti.

Pertanto, su concorde richiesta delle parti, dopo la discussione, il Collegio ha trattenuto causa in decisione.

DIRITTO

- 1. Fatta la ricostruzione dei fatti e delle difese delle parti, va preliminarmente decisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, prospettata nella 1[^] memoria Marino e ribadita anche nella 3[^], per insindacabilità delle scelte tecnico discrezionali effettuate dall'Amministrazione al fine di selezionare l'offerta migliore.
- 1.1. Fermo quanto si dirà *infra*, con riferimento all'esame dettagliato delle singole censure proposte da Della Corte, è evidente che l'impugnazione principale, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata Marino, non si limita affatto a contestare l'attribuzione dei punteggi assegnati alla vincitrice ma prospetta carenze a monte dell'offerta tecnica, deficit motivazionali e mancata considerazione di possibili ragioni di esclusione

dell'offerta economica (per mancata allegazione della copia del documento d'identità dei sottoscrittori).

Pertanto, lungi dal censurare valutazioni asseritamente discrezionali della stazione appaltante, la cui sottrazione al sindacato giurisdizionale è comunque opinabile, il ricorso entra nel merito della decisione dell'Amministrazione ed è perfettamente scrutinabile da parte del Collegio.

- 2. Devono essere respinte anche le eccezioni di inammissibilità del 1[^] ricorso per motivi aggiunti, prospettate dalla Marino in tutte le sue memorie difensive, in parte per le ragioni testè illustrate, mentre, per ciò che concerne la prospettata inammissibilità della censura relativa alla procedura di anomalia, si rinvia *infra*, in sede di esame della stessa.
- 3. L'esame dei motivi di ricorso impone un ordine di esame degli stessi da parte del Collegio diverso da quello dato dalla parte, con precedenza alla censura avente carattere più generale, il cui accoglimento renderebbe inutile l'esame degli altri motivi.

Nello specifico, va esaminato il secondo motivo del ricorso principale (II), al quale si riconnette specularmente il secondo motivo dei 1[^] motivi aggiunti (II-M), che, con riguardo al punteggio finale attribuito all'RTI Marino, va a sindacare la valutazione della Commissione di gara sotto il profilo della carenza di motivazione e dell'eccesso di potere per illogicità, in relazione al metodo di calcolo previsto dal paragrafo n. XI del Disciplinare di gara.

A detta della ricorrente, i criteri stabiliti dalla *lex specialis* sarebbero del tutto generici; tale loro caratteristica avrebbe imposto una motivazione precisa e dettagliata della decisione della stazione appaltante in ordine al punteggio attribuito alla vincitrice, cosa non avvenuta e, come tale, foriera della prospettata illegittimità.

3.1. Entrambi i motivi sono infondati.

La lettura del par. XI del Disciplinare non lascia dubbi in ordine al fatto che i criteri di valutazione fossero ben predeterminati nei documenti di gara e non necessitassero di particolari valutazioni esplicative da parte della Commissione.

Come già chiarito nella parte in *Fatto* della presente decisione, il Disciplinare ha previsto un criterio misto di valutazione qualitativa della proposta tecnica, sulla base di una serie voci, da coniugare con la percentuale di ribasso.

La Tabella a pag. 14 del Disciplinare individua tre criteri "qualitativi" (Modalità di svolgimento ordinario del servizio, Modalità di gestione di situazioni straordinarie, Modalità di gestione informatica dei dati sui veicoli sottoposti a sequestro) ai quali sono associati punteggi diversi.

Per il calcolo del punteggio è stata prevista una apposita formula matematica (la cui corretta applicazione non è stata messa in discussione dalla ricorrente), ed è stato altresì previsto, specificamente per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, che i relativi coefficienti "sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari."

Peraltro, subito dopo, si specificava che l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei Commissari, con riferimento ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, viene effettuata in base alla griglia di valori riportata nello stesso Disciplinare, basata sugli "elementi forniti per l'attribuzione dei punteggi", in cui 0 corrispondeva a "Nessun elemento fornito" e 1 a "Completi, più che adeguati e con caratteristiche di eccellenza".

Seguivano i criteri per trasformare la valutazione dei singoli commissari in punteggio, specificandosi ulteriormente che il punteggio massimo relativo agli elementi di valutazione 1, 2 e 3 sarebbe stato attribuito all'Offerta che meglio avesse risposto "alle specifiche oggettive esigenze organizzative e qualitative della Stazione Appaltante, secondo gli elementi di valutazione riportati nella griglia per la valutazione delle offerte", e, come se non bastasse, venivano specificati anche i criteri per tale valutazione in relazione ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati (vedi, ad es., in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 1 della tabella il Disciplinare specifica che " il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della qualità, della adeguatezza e completezza della metodologia esposta

rispetto a quanto previsto dall'espletamento del servizio per il recupero, la custodia e la vendita dei veicoli, tenendo conto della dotazione tecnica dell'operatore e della distribuzione dello stesso sul territorio).

3.2. Da quanto sopra esposto, risulta evidente che la *lex specialis* era sufficientementee adeguatamente dettagliata e che, di conseguenza, il successivo giudizio dei commissari di gara avrebbe potuto essere censurato solo laddove si fosse discostato in modo evidente da tali criteri o fosse stato, *ictu oculi*, del tutto irragionevole, sproporzionato e contraddittorio.

Sono noti, infatti, gli arresti della giurisprudenza amministrativa sulla natura dei giudizi espressi dalle commissioni di concorso nelle procedure di valutazione in gare di appalto che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; essi, espressione in quanto discrezionalità tecnica, possono essere oggetto di sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell'illogicità e della manifesta irragionevolezza o della non corrispondenza delle valutazioni con le risultanze di fatto (ex multis, Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2018, n.7102; id., sez. IV 31 agosto 2018 n. 5129; id., sez. IV, 9 luglio 2018 n. 4153; id., sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2279; id. sez. VI, 19 gennaio 2018 n. 352; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 luglio 2018, n. 4600; id., sez. IV, 21 giugno 2018 n. 4191; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 22 giugno 2018, n. 1566; T.A.R. Trento, 11 dicembre 2018, n. 274; T.A.R. Lazio, sez. II quater, 14 novembre 2017 n. 11322).

Ciò vale a maggior ragione quando i documenti di gara, in relazione ad un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specifichino non solo gli elementi da valutare ma altresì i criteri per attribuire i punteggi a detti elementi.

Infatti, mentre i primi sono i parametri rispetto ai quali le offerte vengono valutate dalla commissione di gara (tali parametri sono indicati esemplificativamente dall'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e vanno ovviamente adattati all'oggetto del singolo appalto), i criteri motivazionali

evidenziano invece i profili in base ai quali la commissione attribuisce, per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione, un determinato punteggio nell'ambito del *range* previsto dal bando (T.A.R. Marche, 31 dicembre 2018, n. 835).

Se, quindi, in assenza di criteri è necessaria una adeguata motivazione per l'attribuzione del punteggio finale, al fine di consentire il cd. controllo estrinseco della correttezza dell'iter decisionale seguito (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 2337), per il caso che i *criteri di* valutazione si presentino dettagliati, per ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla loro legittima applicazione ad opera della Commissione di gara occorre evidenziarne la manifesta incongruità (T.A.R. Lazio, sez. III *quater*, 23 maggio 2018 n. 3331).

In sostanza, il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (T.A.R. Lazio, sez. I, 20 aprile 2017, n. 4737).

3.2.1. Nel caso di specie, il Disciplinare stabilisce, come detto, i coefficienti relativi ai criteri di valutazione 1, 2 e 3 della Tabella, rimandando alla valutazione "discrezionale" dei commissari l'attribuzione dei coefficienti.

Data l'assoluta specificità dei criteri e la loro predeterminazione, la censura della ricorrente non merita accoglimento, in quanto non si attaglia alle caratteristiche degli atti di gara, considerata la dettagliata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio e ferma restando la valutazione discrezionale dei singoli commissari, peraltro già indicata nel Disciplinare.

4. Passando all'esame del primo motivo del ricorso principale (*I-R*), integralmente riproposto, con maggiore specificazione dei dettagli, nel primo motivo dei 1[^] motivi aggiunti (*I-M*), la ricorrente Della Corte ha contestato il

profilo qualitativo dell'offerta tecnica di Marino Rent (e, quindi, in sostanza, la valutazione ad essa attribuita dalla commissione) sotto l'aspetto relativo alla mancanza di idonee aree di autorimessa alla data della partecipazione alla gara e di presentazione della domanda.

A tale censura ha replicato la controinteressata, smentendo le singole contestazioni e avallando l'idoneità delle aree adibite al rimessaggio, indicate dalle varie ditte facenti parte dell'RTI.

4.1. Va premesso che il Disciplinare di gara, al par. A.2, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa prevedeva (lett. b) "per l'attività di custodia", la dichiarazione "di disporre di un'area adibita a depositeria con una superficie utile non inferiore a mq 500 e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5", nonché "di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi".

Il possesso di tali requisiti andava dichiarato compilando la Parte IV, lettera a), "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione".

Unitamente a tale dichiarazione, da inserire nella documentazione amministrativa, ogni concorrente avrebbe dovuto presentare una *Relazione tecnica* nella quale il professionista redattore avrebbe dovuto attestare le caratteristiche dell'area (compatibilità con gli strumenti urbanistici della destinazione dell'area di ubicazione della depositeria; esistenza della recinzione così come prevista; caratteristiche della depositeria).

- 4.2. La contestazione mossa da Della Corte a Marino Rent ha riguardo non alla mancanza di tali dichiarazioni, bensì alla stessa regolarità sostanziale e conformità a legge delle cinque depositerie indicate dall'aggiudicataria.
- 4.2.1. Al riguardo va ricordato che la questione relativa alla idoneità delle aree in questione ad essere considerate quali requisito di idoneità tecnico-organizzativa, ai fini dell'ammissione alla gara (*rectius*, della mancata esclusione) era stata oggetto del contenzioso proposto ai sensi dell'art. 120

comma 2 bis c.p.a. davanti a questa Sezione, che si era pronunciata con sentenza n. 5516/2017, successivamente appellata e riformata dal Consiglio di Stato (nel senso del rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale di primo grado, con conseguente ammissione alla gara di entrambe le contendenti) con decisione n. 2183 del 10 aprile 2018.

Il giudice d'appello aveva correttamente inquadrato il contenzioso nell'ambito della valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia dei siti, e si era dunque pronunciato solo in ordine al rispetto delle disposizioni di *lex specialis* che avessero avuto impatto sul possesso o meno dei requisiti formali di ammissione, con particolare riferimento alla documentazione amministrativa da produrre unitamente alle offerte e, pertanto, alla "relazione di un tecnico abilitato" avente ad oggetto le aree adibite a deposito dei veicoli, rimandandosi la verifica in ordine al possesso effettivo del requisito di capacità tecnico-organizzativa alla fase di efficacia dell'aggiudicazione (par. XII del Disciplinare).

Non è vero, quindi, contrariamente a quanto affermato da Marino Rent, che sulla questione delle aree da adibire a depositeria si sia formato il giudicato, per cui spetta a questo Collegio l'esame in concreto delle singole contestazioni, posto che (con l'unica eccezione che si vedrà *infra*), sulle stesse non esiste un *decisum* del giudice d'appello.

- 4.3. Ciò detto, il motivo non può essere accolto, in quanto la controinteressata/aggiudicataria ha confutato tutte le singole contestazioni relative alle aree di rimessa oggetto della censura di parte ricorrente.
- 4.3.1. In relazione all'area indicata da Eurosoccorso 2015 s.a.s. di Delle Cave Rosetta Comune di San Felice a Cancello, la ricorrente ha affermato che essa sarebbe priva di regolare SCIA, priva di agibilità (l'autorizzazione 3/2002 sarebbe decaduta nel 2012) e con manufatti abusivi non condonati; inoltre, essa sarebbe posta in area a rischio idraulico R3 e sarebbe priva del certificato prevenzione incendi in relazione alla superficie coperta; infine, nella Relazione

del 15.04.2017 il tecnico avrebbe omesso di dichiarare la "conformità" del sito agli strumenti urbanistici.

Tuttavia, la Marino Rent ha depositato documentazione attestante una situazione di effettiva operatività e legalità dell'area in questione (cfr. all. n. 19 prod. Marino dep. 30 giugno 2018), che funziona da depositeria per veicoli incidentati e sottoposti a sequestro dall'A.G., e che i Carabinieri della locale stazione, nella relazione del 21 giugno 2017, hanno definito in perfetta regola quanto a sicurezza, rispetto della normativa e tenuta della documentazione.

4.3.1.1. Il Collegio ritiene che siano irrilevanti, sotto questo aspetto, sia l'area di ubicazione (rischio frana, rischio idraulico) sia l'esistenza di manufatti abusivi, in quanto non ostativi allo svolgimento dell'attività, che, come detto, risulta in pieno svolgimento.

Il vincolo è stato posto successivamente all'inizio dell'attività (vedi relazione del geom. Crisci, doc. 19 prod. Marino del 30 giugno 2018, pag. 32).

Inoltre, è vero che la nota del Comune di San Felice a Cancello n. 2584 del 20 marzo 2018 (doc. 7 all. ricorso Della Corte) fa riferimento alla avvenuta decadenza (nel 2005) della dichiarazione di agibilità (n. 3/2002) indicata nella SCIA connessa alla pratica SUAP 04029690619 del 24/03/2017 presentata da Eurosoccorso 2015. Tuttavia, non esiste un provvedimento del Comune che decreti l'inidoneità dell'area a fungere da deposito, ed anzi, nella citata nota testualmente si afferma che "sono in corso accertamenti edilizi sull'intera particella in cui ha sede l'attività in parola, il cui esito sarà comunicato", senza, tuttavia, che a ciò sia seguito un pronunciamento di tipo negativo.

A ciò si aggiunga che, come prospettato dall'RTI aggiudicatario nella 2[^] memoria Marino, il container non era previsto quale elemento necessario in quanto il disciplinare richiedeva, come requisito oggettivo, unicamente la messa a disposizione di un'area di deposito; esso, in ogni caso, come dichiarato dalla parte, è stato eliminato per cui viene meno la contestazione relativa alla mancanza del certificato di agibilità, che è requisito non inerente i terreni ma solo i fabbricati.

Infine, trattandosi di piazzale aperto, viene meno anche la necessità del certificato di prevenzione incendi, in quanto tale area non è indicata tra quelle di cui all'all. I del DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi). È vero che il punto 55 di detto Allegato richiede il certificato per le *attività di demolizioni di veicoli* e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq, ma non risulta che Eurosoccorso svolga attività di demolizione veicoli e comunque la superficie dell'area è inferiore ai 3000 mq (vedi planimetria allegata alla relazione tecnica del geom. Crisci, doc. 19 prod. Marino del 30 giugno 2018, pag. 33).

4.3.2. In relazione all'area sita in Comune di Maddaloni, indicata dalla mandante REV Mad s.r.l., la ricorrente ha affermato esserci inidoneità per mancanza di regolare SCIA e per essere l'area oggetto di esproprio a seguito dell'approvazione del progetto definitivo della tratta ferroviaria Cancello-Benevento.

4.3.2.1. Tali affermazioni risultano smentite dai documenti depositati dall'RTI Marino, che confermano la piena e regolare attività della depositeria ubicata in loc. Giardinetti nel Comune di Maddaloni (cfr. doc. n. 17 prod. Marino del 30 giugno 2018); in particolare il doc. n. 5, allegato alla produzione Marino depositata il 20 settembre 2018, dà atto che l'area in questione non è interessata all'esproprio di cui all'ordinanza commissariale n. 22 del 2016, che pur tocca la particella interessata (Foglio 22 – Particella 5126), ma solo in minima parte.

Infine, come si evince dalla documentazione in atti (cfr. doc. 18 prod. Marino del 30 giugno 2018), al Comune di Maddaloni non è mai pervenuta alcuna richiesta di accesso agli atti da parte del R.T.I. Della Corte, il che rende difficile capire da dove possa la ricorrente evincere la paventata carenza di SCIA.

Di certo, non risulta allo stato alcun decreto di esproprio né altro provvedimento ablativo urgente che possa mettere in discussione l'attuale fruibilità dell'area indicata.

4.3.3. In relazione all'area sita in Comune di Teverola, indicata dalla mandante Marino Rent, la ricorrente ha rilevato l'esistenza di dichiarazioni discordanti sulla normativa antincendio (nella relazione tecnica si dice che l'area è dotata di impianto antincendio, mentre nella autocertificazione si dichiara di non essere assoggettato alla normativa antincendio).

4.3.3.1. La censura è smentita dalla documentazione in atti (doc. n. 21 prod. Marino del 30 giugno 2018) nella quale una relazione tecnica a firma dell'Ing. Vincenzo Pagano, prodotta alla Commissione di Gara a seguito della richiesta di chiarimenti mediante soccorso istruttorio formulata dalla Commissione stessa, ha attestato l'estensione della rimessa (760 mq, compatibili con la normativa prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011) e comunque il possesso di impianto e SCIA anticendio.

4.3.4. Con riferimento ad una quarta area indicata dalla ditta Palermo nel Comune di Vairano Patenora, la ricorrente rappresenta (vedi doc. nn. 10, 11 e 12 allegati al ricorso) che il Comune aveva annullato la Scia commerciale per rimessa di veicoli del 31.3.2017 con atto prot. n. 11849 del 15.11.2017 non impugnato, mentre per la Scia edilizia del 31.3.2017 il medesimo Comune il 13.11.2017 aveva adottato un provvedimento di annullamento ed archiviazione, che è stato impugnato dalla ditta Palermo con ricorso davanti a questo Tribunale (RG. n. 1004/2018).

4.3.4.1. Anche questo rilievo è smentito dai documenti in atti.

La nota prot. n. 0013057 del 13.12.2017 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vairano Patenora (CE), Geom. Ernesto Natale, notificata alla ditta Palermo Daniele in data 16.12.2017, contenente diffida a ripristinare lo stato dei luoghi, è stata impugnata innanzi al T.A.R. Campania – Napoli (R.G. 1004/2018), e sospesa, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria decisa dallo stesso Tribunale, con Ordinanza dell'VIII sezione n. 477/2018.

I successivi provvedimenti hanno confermato la sostanziale legalità del sito, posto che il Comune di Vairano, a seguito di comunicazioni intercorse con la parte privata (vedi nota prot. n. 2432 del 23.02.2018, con la quale l'Ing. Pitocchi Gennaro, a seguito dell'invito dell'Ente, trasmetteva grafico esplicativo del piazzale che dimostrava il rispetto dell'art 56 del DPR 753 - doc. n. 10 e 11 produzione Marino del 30 giugno 2018) ha emesso la nota prot. n. 5168 del 26.04.2018 (doc. 12), ritenendo ammissibile la SCIA presentata dalla ditta Palermo e autorizzando (nota prot. n. 6280 del 24.05.2018- doc. n. 13) lo scarico delle acque reflue (da qui l'ulteriore nota autorizzativa prot. n. 6282 del 25.05.2018, doc. n. 14 della produzione).

Per tali ragioni, in linea con la dichiarazione della ditta Palermo, che ha dichiarato di aver visto integralmente soddisfatta la sua pretesa, questo Tar, con ordinanza 863 del 14 giugno 2018, non ha provveduto sull'istanza cautelare.

È vero che il citato provvedimento di ammissibilità della SCIA, emesso dal Comune di Vairano Patenora (prot. n. 5168 del 26.04.2018) è stato impugnato dalla Della Corte con ricorso pendente davanti a questo Tar (RG n. 2321/2018), ma è altresì vero che esso non è stato coltivato, in quanto alla c.c. dell'11 luglio 2018 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare.

Inoltre, va smentita la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla circostanza che la SCIA così assentita sia successiva all'attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (ovvero il 23.02.2018): infatti, il provvedimento n. 5168/2018 è stato emesso a seguito di attività procedimentale in parte indotta dal giudice amministrativo (ord. sez. VIII 477/2018) in relazione al progetto originario e alla situazione dei luoghi dichiarati al momento della presentazione della domanda. Non è cambiato il sito di riferimento e eventuali aggiustamenti di tipo tecnico non inficiano la sostanza dei fatti, ossia che l'area da adibire a depositeria nel comune di Vairano c'era, e nessun provvedimento amministrativo ha mai annullato gli assensi rilasciati in precedenza.

Inoltre, l'assenso alla SCIA vale ad escludere la fondatezza del rilievo, pure fatto dalla Della Corte, circa l'inidoneità del sito in quanto posto a ridosso della linea ferroviaria, e quindi in violazione delle norme sulle distanze: dato atto dello spostamento dell'area di deposito in sito adiacente all'originario, le considerazioni di parte circa tale presunta violazione sono irrilevanti una volta che l'assenso sia pervenuto direttamente dal Comune.

Va infine precisato che la Marino Rent ha fornito un serio principio di prova in ordine alle affermazioni contenute nella propria memoria difensiva del 28 giugno 2018, depositando, in allegato alla nota del proprio legale del 14 giugno 2018 (doc. n. 15 prod. Marino del 30 giugno 2018) una dettagliata relazione tecnica, a firma dell'Ing. Pitocchi, nella quale si dà conto del regime urbanistico dell'area, con affermazioni non smentite da parte della ricorrente e che il Collegio ritiene di condividere.

Allo stato, dunque, la Ditta Palermo è in regola con l'area messa a disposizione nell'ambito dell'RTI.

4.3.5. Vi è infine la questione relativa ad una quinta area, indicata da Marino Car in Comune di Castel Volturno, che sarebbe priva di agibilità.

La ricorrente principale ha citato un provvedimento di archiviazione della SCIA, del 26.10.2017, in ragione della mancanza del certificato di destinazione urbanistica per Autorimessa – Cat. D8, impugnato dalla Marino Cars davanti al questo tribunale (R.G. n. 4817/2018), che ha annullato il provvedimento con sentenza 1536 del 12 marzo 2018 (doc. n. 9, all. produzione Marino del 30 giugno 2018), in quanto l'area sarebbe strutturalmente idonea (come caratteristiche e regime urbanistico) e inoltre successivamente classificata nella categoria D/8 a seguito di cambio della destinazione d'uso da deposito scoperto ad autorimessa scoperta, classamento al quale, secondo il Tar, l'amministrazione avrebbe prestato sostanziale acquiescenza, rimuovendo l'ostacolo all'assentimento della SCIA. Secondo l'RTI ricorrente, tale variazione della destinazione d'uso non consente di sanare le carenze dell'offerta tecnica in *parte qua*, in quanto avvenuta in data 26.10.2018 e quindi in data successiva alla scadenza del termine (21.04.2017) di presentazione delle offerte.

4.3.5.1. Anche tale prospettazione della parte non può essere condivisa.

Va preliminarmente chiarito che sulla questione dell'area sita in Comune di Castel Volturno vi è un lungo passaggio della citata decisione del Consiglio di Stato n. 2183/2018, che ha preso posizione nonostante abbia affermato, nel delimitare il *thema decidendum*, di volersi limitare al giudizio sull'ammissione / esclusione senza entrare nel merito delle decisioni riguardanti l'aggiudicazione.

Orbene, il Supremo Consesso ha testualmente affermato che il giudice di primo grado "ha errato nel ritenere inidonea l'area situa nel Comune di Castel Volturno messa a disposizione dalla mandante Marino Car Service (poi nel prosieguo attribuita alla mandataria Marino Rent); - la statuizione si fonda sul provvedimento di archiviazione della s.c.i.a. adottato dal medesimo Comune per l'esercizio dell'attività di autorimessa, che tuttavia è stato annullato dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, all'esito del giudizio instaurato contro tale provvedimento dall'odierna appellante (sentenza 12 marzo 2018, n. 1536; prodotta nel presente giudizio da quest'ultima); nella pronuncia in questione viene statuito che l'archiviazione – fondata sul mancato accatastamento dell'area nella categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazione), non idonea secondo l'amministrazione allo svolgimento dell'attività in questione – è illegittima; - ciò sul rilievo che la stessa «non è sottoposta ad alcun vincolo, è completamente scoperta e, soprattutto, al suo interno non vi sono locali chiusi o manufatti di qualsivoglia genere» ed inoltre «è solo recintata con muro e sovrastanti paletti e rete metallica per un'altezza non inferiore a mt. 2,50 ed è illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5», per cui il motivo ostativo addotto dal Comune di Castel Volturno è insussistente; il medesimo Tribunale amministrativo ha anche dato atto che la Marino Car Service ha successivamente ottenuto la classificazione dell'area nella categoria D/8 «a seguito di cambio della destinazione d'uso da deposito scoperto ad autorimessa scoperta» e che sulla base di questo nuovo classamento l'amministrazione «ha in

sostanza prestato acquiescenza, rimuovendo in definitiva, l'ostacolo all'assentimento della SCIA»; in contrario le società facenti parte del raggruppamento temporaneo con capogruppo la Della Corte deducono che la variazione della destinazione d'uso in questione è successiva al termine di presentazione dell'offerta; sennonché nella sentenza poc'anzi esaminata il Tribunale amministrativo di Napoli ha comunque ritenuto illegittima l'archiviazione della s.c.i.a. sulla base di un più ampio accertamento della conformità dell'area dal punto di vista urbanistico ed edilizio, laddove la classificazione catastale non ha rilievo determinante a questo scopo".

4.3.5.2. Il Collegio, pertanto, si riporta integralmente alle motivazioni sopra testualmente riprodotte e facenti capo alla citata decisione di secondo grado, non solo in ragione delle conclamata inoppugnabilità (trattandosi di confutazione, nel merito, del *decisum* di cui alla sentenza di primo grado) ma anche perché le condivide totalmente.

4.3.5.3. Conclusioni analoghe risultano adottate anche nella *relazione conclusiva* delle attività del *Gruppo di lavoro*, istituito in data 12 giugno 2018 con decreto del Prefetto di Caserta, Prot. n. 55709/2018 e del Direttore Regionale della Campania dell'Agenzia del demanio, Prot. n. 9845/2018 ed integrato con nota della Prefettura di Caserta Prot. n. 59691/2018 del 26 giugno 2018, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara (doc. n. 1, prod. Agenzia del Demanio del 23 novembre 2018).

In essa si riferisce che " il sopralluogo del giorno 25/06/2018 non ha evidenziato irregolarità relative al sito del deposito (....). Pertanto, a parere del gruppo di lavoro, la segnalata irregolarità (ndr, archiviazione SCLA, successivamente annullata dal Tar Campania) risulta priva di fondamento."

4.3.5.4. Per completezza, si precisa che la citata sentenza della Terza sezione di questo Tar 12 marzo 2018, n. 1536, di annullamento dell'archiviazione della

SCIA, è stata impugnata da Della Corte (RG 8413/2018) ma non sospesa né annullata; allo stato il giudizio risulta pendente e senza che sia stata avanzata richiesta di misura cautelare.

4.3.5.5. Infine, il Collegio ritiene che per le aree scoperte, quali le depositerie dei veicoli, non sia necessario il certificato di agibilità, in quanto non previsto dal comma 2 dell'art. 24 TUED per tale tipologia di interventi.

5. Sempre con il primo motivo dei 1[^] motivi aggiunti (*I-M*) (ripreso, sotto altro profilo, anche nel primo motivo dei 2[^] motivi aggiunti, *I-2M*), all'esito dell'accesso agli atti, la Della Corte ha attaccato l'idoneità dell'offerta tecnica della Marino & Partners sotto altri due profili: la inidoneità al servizio di alcuni dei veicoli indicati nell'offerta, nonché l'inidoneità di alcune delle postazioni indicate per la partenza dei mezzi di soccorso.

Sotto il primo profilo, i veicoli privi delle caratteristiche prescritte dal capitolato tecnico al paragrafo n. 3, sarebbero sette (indicati specificamente negli atti di causa) sui complessivi diciotto destinati dall'aggiudicatario Marino & Partners srl al servizio della gara *de quo*, non rientrando questi tra i "mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art. 12 titolo I D.P.R. 495/92", che fa riferimento agli "autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale".

Inoltre, la ricorrente ha altresì prospettato che le cinque postazioni contrassegnate con i numeri 1,2,3,4, e 6 nei documenti prodotti dalla controinteressata siano tali da impedire comunque l'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto appaltato, atteso che la percorrenza d'arrivo al sito di chiamata operativa nelle predette postazioni supera di gran lunga i 30 minuti, violando così l'art. 2 lett. b) del Capitolato tecnico, il quale prevede che il prelievo debba avvenire "entro 30 minuti dalla richiesta dell'Organo accertatore".

La carenza di questi elementi dell'offerta sarebbe dunque sintomatica dell'eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto in cui è incorsa l'amministrazione, assegnando un punteggio che, per quanto detto,

risulta sproporzionato e errato, laddove l'RTI Marino non avrebbe dovuto raggiungere neppure la soglia dello sbarramento minimo dei 30 punti.

5.1. Anche le suddette censure non meritano accoglimento.

La Marino ha allegato alla produzione del 20 settembre 2018 (doc. n. 2) copia dei libretti di circolazione dei veicoli in questione.

Da questi risulta che gli autocarri targati CX473CZ, AV864ZS e CV592KP sono immatricolati come autoveicoli *per uso speciale* e anche *attrezzati per soccorso stradale*.

Non vi è dunque alcun dubbio che essi siano pienamente conformi alle norme della *lex specialis* ed, in particolare, alle condizioni prescritte al paragrafo n. 3 del Capitolato tecnico.

Gli autocarri targati BX264EY, EF882JW, BM981JY, TO076399 sono immatricolati come "autoveicoli ad uso specifico" senza altre indicazioni.

Tuttavia, in base all'art. 54, lett. f) del d.lgs. n. 285/92, sono classificati "autoveicoli per trasporti specifici" i "veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo"; in base alla lett. g), sono "autoveicoli per uso speciale" i "veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse".

Il comma 2 dell'art. 54 stabilisce che in apposito Regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Ed infatti, l'art. 203 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) include in tali categorie, tre le altre, purchè dotati di apposita carrozzeria: lett. i) "gli autoveicoli per il soccorso stradale".

Orbene, nel caso di specie la tipologia di immatricolazione del veicolo (" ad uso speciale") è del tutto compatibile con l'attività di carro attrezzi, da accertarsi in concreto.

Essa è altresì compatibile con l'attività di autodemolizione svolta da alcune delle mandanti, tra cui le ditta proprietaria dei suddetti veicoli, posto che tra i veicoli ad uso specifico sono ricompresi anche quelli con " carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli", in sostanza utilizzabili anche al fine del trasporto di veicoli da demolire.

Considerando che la citata relazione conclusiva del gruppo di lavoro nominato dalla Prefettura non ha rilevato anomalie nei veicoli messi a disposizione delle mandanti in sede di offerta, il Collegio conclude per l'infondatezza del rilievo mosso, sul punto, dalla ricorrente.

- 5.2. Quanto alla questione delle postazioni asseritamente inidonee, essa va respinta perché priva di supporto probatorio e non verosimile, in quanto trattasi di postazioni ubicate comunque in territorio campano; in ogni caso, la prestazione in sé non è valutabile a priori, inerendo la stessa alla fase esecutiva dell'appalto (nel senso che eventuali contestazioni sui ritardi, una volta che questi si siano verificati, riguardano l'esecuzione delle prestazioni).
- 6. Con il terzo motivo del ricorso principale (*III-R*), ribadito nel quarto motivo dei 1[^] motivi aggiunti (*IV-M*), l'RTI Della Corte prospetta la violazione del disciplinare di gara con riferimento al contenuto della Busta C "Offerta Economica" paragrafo C1 pag. 11, in quanto manca la copia della carta d'identità di tutti i componenti del raggruppamento all'interno della busta C (offerta economica), richiesta a pena di esclusione.

Si tratterebbe di irregolarità essenziale non sanabile che non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, confermata dall'esito dell'accesso, perché dall'esame dell'offerta economica è emerso che in essa risulta inserita, come presentatrice delle medesima offerta, una società denominata "Eurolavaggio di Girardo Pasquale Snc", che non ha

mai fatto parte del raggruppamento temporaneo aggiudicatario, in quanto tale impresa non corrisponde a nessuna di quelle inserite nella domanda di partecipazione.

6.1. La censura è priva di pregio.

Sul punto, sia la Marino che la difesa dell'Avvocatura, nelle rispettive memorie, hanno replicato alla prospettazione della ricorrente, rilevando, in primo luogo, che l'eccezione era già stata sollevata dall'Avv. Cenni, difensore di Della Corte, nel corso della seduta di gara del 28.07.2017, al momento dell'apertura delle buste "C".

Già all'epoca, come risulta dal verbale, la Commissione aveva rilevato la presenza della sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti del costituendo RTI Marino & Partners, pur senza l'allegazione dei documenti di identità dei sottoscrittori, ma all'esito di apposita riflessione aveva deciso di non comminare alcuna sanzione espulsiva, non essendovi incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta economica, la quale, a sua volta, può conseguire al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Senza ricollegare a tale circostanza una pur eccepita tardività della censura (vedi memoria di costituzione della Marino depositata il 28 giugno 2018, pag. 24), in quanto – per ammissione della stessa ricorrente Della Corte nelle proprie difese – la censura aveva riguardo a profili di incompletezza dell'offerta e pertanto non doveva essere oggetto di tempestiva impugnazione mediante il rito superaccelerato ex art. 120 comma 2 bis c.p.a. (tant'è vero che tale censura non è stata oggetto del ricorso contro l'ammissione -quindi, contro il verbale del 27 luglio 2017- dell'RTI Marino al prosieguo della gara incardinato davanti a questa Sezione e deciso in via definitiva con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2183/2018), il motivo va ritenuto infondato nel merito, in quanto il documento di identità che doveva accompagnare l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (vedi par. C1 del Disciplinare, pag. 11) non aveva lo scopo di

integrare una fattispecie di autocertificazione ex art. 46 e 47 DPR 445/2000, come si evince dal semplice confronto tra il par. C2, cit., e il par. A2 del medesimo Disciplinare.

In quest'ultimo, infatti, si rinvengono tutt'altre formalità posto che, in relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, viene richiesta una "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo — DGUE, che qui si allega, consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00), debitamente sottoscritta e recante *copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità*.."

6.1.1. Appurato che la allegazione del documento di identità all'offerta economica non integra la fattispecie dell'autodichiarazione, va ritenuto corretto, ed esente da vizi, l'operato della Commissione di gara che, in linea con la conforme giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto di non poter procedere alla esclusione dell'offerta economica per non essere stata inserita la fotocopia del documento d'identità.

Sul punto, il Consiglio di Stato, ha chiarito, infatti, che l'obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, un tale obbligo non può in linea di principio essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l'offerta economica (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2018, n. 4959; id., sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739).

Secondo i citati precedenti, l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire - in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione - legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla

dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. Stato, VI, 2 maggio 2011, n. 2579; id., VI, 4 giugno 2009, n. 3442; id., V, 7 novembre 2007, n. 5761; id., 11 maggio 2007, n. 2333).

Nei casi di autocertificazione, pertanto, l'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio tra le imprese partecipanti, l'impresa che abbia omesso l'adempimento deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione, senza possibilità di soccorso istruttorio, mentre, per contro, sorte diversa deve toccare in tutti i casi nei quali la suddetta fotocopia non integri la fattispecie autodichiarativa. Negli stessi termini, di recente, T.A.R. Lazio, sez. I bis, 10 dicembre 2018, n. 11902, che evidenzia l'irrilevanza della presenza del documento di identità dei sottoscrittori nella busta amministrativa presentata in gara laddove esso non sia stato allegato all'autocertificazione richiesta dalla lex specialis, posto che l'autocertificazione non può che essere intesa come uno strumento specifico, connotato da una propria autonomia, non integrabile e, dunque, non configurabile in virtù del mero richiamo - operato a seguito della disposizione dell'esclusione dalla gara - di documentazione prodotta ad altri fini, pena, tra l'altro, l'evidente venir meno del "valore probatorio privilegiato" che caratterizza la stessa.

Per contro, la mancata allegazione del documento si conferma irrilevante laddove non si verta in ambito di autocertificazione, come ribadito dalla costante giurisprudenza, tra cui T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 7 febbraio

2017, n.378, che, in linea con altre pronunce (vedi anche TAR Toscana 6 marzo 2017 n.326), ha ribadito che è illegittima l'esclusione della ditta per mancata allegazione all'offerta economica di copia del documento di identità del sottoscrittore, poiché un tale obbligo non può essere imposto con riferimento a dichiarazioni di volontà negoziale quale è l'offerta economica, giacché esso attiene alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione.

Peraltro, la questione appare vieppiù corretta per come decisa dalla Commissione di gara laddove si consideri che ben diverso è l'orientamento giurisprudenziale connesso alla mancanza di sottoscrizione dell'offerta, perché è nella sottoscrizione, e non nell'allegazione del documento di identità, che risiede la garanzia di una sicura provenienza dell'offerta, e ciò in quanto con la sottoscrizione del documento l'impresa partecipante fa propria la dichiarazione ivi contenuta vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità (Cons. St., sez. V, 21 giugno 2017, n.3042; id., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425; id., sez. V, 9 marzo 2015, n. 1195; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2017 n. 641; T.A.R. Toscana, sez. I, 06 novembre 2017, n. 1354).

- 6.2. Va rilevato che la circostanza che l'offerta economica presentata dall'RTI Marino Rent fosse priva della carta d'identità di tutti i componenti del raggruppamento, veniva ricollegata, nei motivi aggiunti, all'ulteriore circostanza che dall'esame dell'offerta economica, successivamente all'accesso agli atti, è emerso che in essa risulta inserita, come presentatrice della medesima offerta, una società denominata Eurolavaggio di Girardo Pasquale snc, che non ha mai fatto parte del raggruppamento temporaneo aggiudicatario.
- 6.2.1. Tale rilievo, a parere del Collegio, non ha inficiato la decisione assunta, in quanto, come si evince dalla domanda di partecipazione, tale impresa non corrisponde a nessuna di quelle inserite nella domanda di partecipazione e

quindi tale evidente irregolarità materiale non pregiudica in alcun modo la provenienza dell'offerta.

D'altra parte l'art. 48 d.lgs. 50 del 2016 consente la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti e prevede che l'offerta venga sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Se ne deduce *a contrario* che è del tutto irrilevante che via sia una sottoscrizione in più da parte di un soggetto che non fa parte del raggruppamento e che non ha di fatto partecipato alla procedura.

7. Con il terzo motivo dei 1[^] motivi aggiunti (III-M), l'RTI della Corte ha introdotto, per la prima volta, una dettagliata contestazione avente ad oggetto la violazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alla verifica di anomalia, ed in particolare alla violazione dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, stante la palese contraddizione che sussisterebbe, a detta della ricorrente, tra gli atti con cui ripetutamente l'amministrazione ha richiesto delle giustificazioni in merito alla mancanza di congruità dell'offerta economica, in considerazione del notevole ribasso pari al 70%, e gli atti successivi con cui la p.a. avrebbe - irragionevolmente - approvato la proposta di aggiudicazione pur avendo rilevato l'assoluta inadeguatezza dei chiarimenti. L RTI ha fatto riferimento all'atto prot. n. 11448 del 2017 (doc. n. 2 allegato ai 1[^] motivi aggiunti), con il quale il Rup ha richiesto giustificazioni in ordine all'economia del servizio ed alle modalità di esecuzione, alle soluzioni tecniche prescelte o condizioni di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, all'indicazione previsionali dei costi e dei ricavi derivanti dalle attività nonché alle informazioni utili a giustificare la sostenibilità economica dell'offerta formulata.

La ricorrente sostiene che, all'esito dei chiarimenti ricevuti, con successivo verbale prot. n. 13103 del 2.10.2017 (doc. n. 3 allegato ai 1[^] motivi aggiunti), il RUP avrebbe rilevato incongruenze relative sia ai valori della produzione,

sia al costo e al numero del personale, chiedendo quindi ulteriori informazioni con atto prot. n. 13173 del 4.10.2017 (doc. n. 4 allegato ai 1[^] motivi aggiunti) valutate negativamente con atto prot. n. 14727 del 31.10.2017 (doc. n. 5 allegato ai 1[^] motivi aggiunti), al punto da richiedere per la terza volta delle chiarificazioni (atto prot. n. 15342 del 16.11.2017, doc. n. 6 allegato ai 1[^] motivi aggiunti).

Da tutto questo emerge, per la Della Corte e i suoi partners, una lacuna dell'offerta economica (ma anche di quella tecnica, intesa come modalità di espletamento dei servizi) rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, relative, in sintesi: a) alla sovrastima dei ricavi (in quanto è stato contabilizzato due volte il valore dei ricavi per vendita pezzi di ricambi); b) al costo del personale, alla gestione del loro rapporto di lavoro, al numero dello stesso; c) alla mancanza di individuazione della tipologia del contratto di lavoro e del livello professionale assegnato, dell'orario di lavoro e della stima dell'impegno per garantire i servizi proposti nel bando, della turnazione, di eventuali straordinari e dei relativi costi; d) alla insufficienza del personale previsto per garantire turni di lavoro ma altresì riposo notturno e copertura dei turni delle centrali operative 24 ore su 24; e) alla mancata corrispondenza tra il numero delle postazioni per il soccorso dichiarate in sede di offerta (n. 11) e quelle indicate in fase di chiarimenti (n.8).

Tutto questo, però, non sarebbe stato considerato dalla stazione appaltante in fase di aggiudicazione definitiva, tenuto conto del fatto che lo stesso RUP ha formulato una proposta di aggiudicazione (provvedimento prot. n. 2018/7713/DRCAM del 15.5.2018, doc. n. 8 allegato ai 1^ motivi aggiunti) del tutto difforme rispetto ai rilievi e alle contestazioni reiterate.

In sintesi, secondo la ricorrente, nella decisione finale del RUP le ragioni ostative evidenziate nei provvedimenti precedenti sarebbe state superate senza alcuna motivazione se non quella di stile contenuta nel provvedimento poi impugnato, con ciò palesandosi il lamentato difetto di motivazione e l'eccesso di potere per contraddittorietà, di cui al motivo di ricorso.

7.1. Anche questa censura non merita accoglimento.

Nelle memorie depositate in vista della camera di consiglio del 26 settembre 2018, la Marino Rent e la difesa erariale hanno confutato le prospettazioni avversarie con motivazioni che il Collegio condivide nel merito.

7.2. In limine, va chiarito che la censura di Della Corte non può essere considerata tardiva, in quanto i documenti del RUP sono stati oggetto dell'istanza di accesso del 21 maggio 2018 (doc. n. 4 prod. Della Corte allegata al ricorso, depositata il 22 giugno 2018) e non risulta agli atti la data di effettiva consegna da parte dalla stazione appaltante, sicchè verosimilmente, considerati anche i tempi di legge, essi non avrebbero potuto essere esaminati ai fini della proposizione di apposita doglianza nel ricorso introduttivo, che richiedeva tempi di notifica stringenti.

7.3. Nel merito, è opportuno premettere che la valutazione circa l'anomalia dell'offerta compete alla Stazione Appaltante e si configura come un subprocedimento, all'interno del più ampio procedimento di scelta del contraente, che si colloca dopo la fase di apertura delle offerte economiche e prima della proposta di aggiudicazione.

Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 97 comma 3 d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che " la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6".

Ne deriva che, nel caso della gara oggetto del presente giudizio, la verifica di anomalia non sarebbe stata necessaria, avendo ottenuto l'RTI Marino & Partners rispettivamente 35,06 punti su 50 per l'offerta tecnica e 50,00 su 50 per quella economica, non raggiungendo, pertanto, i quattro quinti dei corrispondenti punti massimali previsti dal bando di gara.

Detta verifica è stata condotta dal RUP ai sensi della facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 97, atteso che il ribasso proposto dal concorrente nell'ambito della propria offerta economica (pari al 70% per la custodia dei veicoli e 0% per l'acquisto dei veicoli) era particolarmente significativo, e, pertanto, si è data applicazione della clausola per cui " la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

La precisazione di cui sopra è fondamentale per comprendere le conclusioni alle quali il RUP è pervenuto, e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, non si concretizzano in un giudizio negativo sull'offerta dell'RTI vincitore, anche in considerazione dello spirito che ha mosso il RUP ad iniziare il sub- procedimento e a richiedere chiarimenti sulle varie voci di costo.

7.4. A tal proposito, si sottolinea che la *ratio* del giudizio di anomalia sembra essere proprio quella di garantire un equilibrio tra la convenienza dell'amministrazione ad affidare l'appalto all'impresa che presenta la proposta contrattuale con il migliore *trade off* tra prezzo e qualità e l'esigenza di evitare che un ribasso inferiore al ragionevole limite delle leggi di mercato determini il rischio di uno scadimento della qualità della prestazione o di una sua interruzione in corso d'opera a causa dell'insostenibilità dell'offerta presentata (così T.A.R. Lazio, sez. II, 2 gennaio 2017 n. 24).

Ne deriva che, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento adottato dalla stazione appaltante a conclusione del *sub*-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è caratterizzato da discrezionalità tecnica, facendo riferimento a scienze specialistiche prive di

oggettiva certezza, per cui, ove dia conto in modo plausibile, ancorché opinabile, delle conclusioni raggiunte, non può essere efficacemente contestato nell'ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità in quanto il giudice in nessun caso potrebbe sostituirsi all'amministrazione ritenendo illegittima una determinazione plausibile e non manifestamente illogica (così Tar Lazio, 24/2017, *cit.*; id., 20 aprile 2016, n. 6785; ma anche, *ex plurimis*, Cons. St., sez. IV, 9 febbraio 2016, n.520; id. sez. V, 29 aprile 2015 n. 2175).

Il meccanismo di analisi dell'offerta anomala, quindi, consiste nella verifica, sulla base di elementi concreti ed attendibili, della piena affidabilità della proposta contrattuale e nella conseguente garanzia di una prestazione effettivamente rispondente a quanto promesso in sede di offerta.

L'obbligo motivazionale gravante sull'Amministrazione varia quindi a seconda che venga in rilievo un giudizio negativo di anomalia o un giudizio positivo di congruità.

Il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica che, invece, non è necessaria nell'ipotesi di esito positivo, ove è sufficiente una motivazione *per relationem* alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente (*ex multis*, Cons. St., sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7128; id., sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430; id., sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951; id., sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935).

In altri termini, ove non sussistano travisamenti dei fatti ed ove la motivazione del provvedimento sia tale da dare conto delle ragioni di fatto e di diritto della manifestazione di giudizio e, conseguentemente, di volontà esercitata dalla pubblica amministrazione, il provvedimento può essere censurato solo se manifestamente illogico.

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'Amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di

decisivo errore di fatto (*ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2051; id., sez. V, 8 marzo 2018, n. 1493; id., sez. V, 5 marzo 2018, n. 1350; id., sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460; id., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102; sez. V, 3 giugno 2015, n. 2727; id., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4586; id., sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597; *ex multis*, Tar Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2018, n. 1278 e 13 settembre 2017, n. 4336).

7.5. Ciò premesso, tornando al caso oggetto di giudizio, il Collegio evidenzia che il RUP si è mosso nell'ottica, peraltro esplicitata nell'atto Prot. 13103 del 2 ottobre 2017 nonché nel verbale finale del 2 maggio 2018 prot. 7451, di valutare non l'anomalia dell'offerta in sé, ma di verificare se l'aggiudicatario, in ragione dei costi preventivati, fosse in grado di garantire il servizio nel suo complesso.

È con questa chiave di lettura che devono essere letti e interpretati i numerosi chiarimenti richiesti dal RUP alla Marino & Partners, peraltro, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, privi di carattere demolitorio dell'offerta e miranti a fugare dubbi ed esplicitare elementi di valutazione che, lungi dal sindacare singole voci di costo, avevano come obiettivo finale quello della sostenibilità del servizio.

In sostanza, il Rup, avvalendosi dell'ausilio dei membri della Commissione, ha chiesto alla aggiudicataria di fornire dettagli economici del *business plan* sul quale il predetto operatore aveva fondato l'offerta economica sulla base del servizio proposto nell'offerta tecnica. Le discrepanze emerse sono state tuttavia chiarite dall'RTI Marino, il quale ha evidenziato che nell'ambito dell'autonoma azione imprenditoriale erano comunque possibili numerose economie di scala che giustificavano i minori costi indicati.

Infatti, dalla lettura degli atti, è emerso che le risorse umane impiegate nell'ambito dell'appalto sarebbero state al contempo adoperate anche per altri business affairs parallelamente sviluppati dall'imprenditore, garantendo, quindi, in questo modo l'addebito al soggetto pubblico dei soli costi derivanti dallo specifico tempo di esecuzione del servizio di custode acquirente, e che

comunque le prestazioni oggetto del servizio sarebbero state svolte anche dei titolari delle depositerie, a supporto e completamento dell'organico necessario a rispettare gli impegni previsti nell'offerta tecnica.

Pertanto, correttamente, nel citato documento di valutazione finale, il RUP formulava un giudizio di complessiva affidabilità dell'offerta economica, ritenendo, a suo insindacabile giudizio, che i dubbi relativi alle voci di costo non dichiarate (ma utilizzate dalla Marino per giustificare i costi bassi dell'offerta sotto il profilo delle unità di lavoratori impiegate) e la mancata predisposizione di un puntuale piano operativo che dettagliasse l'organizzazione del lavoro in ogni singola postazione, " non appaiono idonei a porre in dubbio l'affidabilità e qualità del servizio oggetto di gara, considerato che la rinuncia alla remunerazione del lavoro svolto dal titolare della ditta è una scelta che compete all'imprenditore, che non appare sindacabile in questa sede."

Tale assunto finale è perfettamente coerente con la giurisprudenza sopra citata e con la finalità del *sub*-procedimento di verifica dell'anomalia, che è quella di stabilire in concreto la sostenibilità economica dell'offerta e, quindi, la sua serietà, ossia che questa risulti attendibile nelle sue varie componenti, sicchè l'operazione di valutazione tecnico discrezionale di competenza della stazione appaltante così come quella, presupposta, della concorrente della cui offerta si tratta, di procederne alla scomposizione ed illustrazione delle ragioni giustificative di riferimento, ha come limite funzionale ed oggettivo che vi sia corrispondenza tra elementi costitutivi dell'offerta e rappresentazione delle ragioni di giudizio (così Tar Campania Napoli, sez. I, 13 dicembre 2018 n. 7156).

7.5.1. Va precisato che, nel caso concreto, non si fa questione di incongruità di elementi di costo che, per scelta normativa, o per ragioni di opportunità, andrebbero verificati attraverso parametri molto rigidi, o addirittura quasi del tutto anelastici, come nel caso del costo del lavoro.

Premesso che in casi limite come questi la giurisprudenza è orientata nel ritenere illegittima l'esclusione immediata, senza passare per la verifica di anomalia, a maggior ragione la suddetta verifica ha senso laddove la questione dei costi riguardi elementi elastici, collegati alle caratteristiche dell'attività imprenditoriale posta in essere.

A parere del Collegio, pertanto, in situazioni quale quella oggetto del giudizio, è massimamente esaltata la *ratio* della verifica facoltativa di anomalia, di cui al comma 6 dell'art. 97 d.lgs. 50 del 2016, finalizzata a controllare la serietà e l'affidabilità dell'impresa, in base ai parametri di congruità ordinariamente praticati; in tali casi spetta al concorrente dimostrare la congruità economica dei conteggi posti a base del suo *business plan*, e alla Commissione o al RUP discostarsene motivamente e dettagliatamente, restando nella loro sfera di discrezionalità la valutazione di complessiva accettabilità della proposta.

In sostanza, perché possa dubitarsi della congruità dell'offerta, occorre che le discordanze evidenziate a seguito dei chiarimenti (e delle relative risposte) siano considerevoli e palesemente ingiustificate, e questo persino laddove le contestazioni riguardino i costi dei lavoratori (Cons. St., sez. III 29 agosto 2018 n. 5084), non competendo all'organo di verifica - una volta ritenute adeguate e accolte le spiegazioni sui prezzi e/o sui costi proposti nelle offerte - di spingersi a sindacare le scelte di merito compiute dall'impresa sul piano dell'organizzazione aziendale e del lavoro, svolgendo un sindacato che, nel caso di specie, sarebbe sovrapponibile, oggettivamente, a quello riservato al Giudice del lavoro (Tar Lazio, sez. III, 4 luglio 2018 n. 7379).

8. Vanno congiuntamente respinti il primo e secondo motivo dei 2[^] motivi aggiunti (*I-2M, II-2M*), con i quali l'RTI contesta la violazione dell'art. 80 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016, lamentando la carenza dei requisiti tecnico organizzativi dell'RTI Marino, che sarebbero stati oggetto di modifiche in corso di gara e valutati dalla Commissione e dal successivo Gruppo di lavoro istituito dalla Prefettura (le cui determinazioni finali sono, appunto, impugnate) con riferimento alla situazione attuale e non a quella della data di presentazione delle domanda e dell'offerta.

La ricorrente è arrivata al punto di sostenere l'esclusione sarebbe legittimata dall'esistenza di dichiarazioni non veritiere, come tali rientrati nell'ambito di applicazione del comma 5 dell'art. 80.

Altra illegittimità risiederebbe nella circostanza che l'Amministrazione, negli atti istruttori ed in quelli provvedimentali, non avrebbe verificato nei confronti della capogruppo Marino Rent e di tutte le altre società facenti parti del raggruppamento, compresi subappaltatori, il rispetto di tutte le prescrizioni richieste dall'art. 80 d.lgs. 50/2016.

8.1. Entrambe le censure non meritano accoglimento.

Sotto il profilo del riesame postumo degli elementi dell'offerta tecnica, il Collegio ha già ampiamente avuto modo di motivare in ordine alle doglianze che l'RTI Della Corte ha prospettato in ogni suo atto difensivo, ma che sono state smentite non solo dagli esiti del giudizio finale degli organi preposti alla gara, bensì anche da quanto si è *supra* rilevato in ordine alla presenza dei requisiti richiesti, e alla non integrazione dell'offerta da parte dell'RTI aggiudicatario.

Al di là delle considerazioni giuridiche sulla non integrabilità *ex post* dell'offerta o sulla sanabilità dei requisiti di partecipazione (il che è opinabile, considerando che, come correttamente evidenziato dall'Avvocatura, l'art.8 del Disciplinare consente la possibile acquisizione di altre aree di deposito successivamente alla stipula del contratto, così come pure l'art. 11), non vi è stata alcuna modifica della proposta progettuale da parte della Marino Rent, che ha superato la fase di verifica come emerge dalla relazione conclusiva del gruppo (richiamata a più riprese per confermare l'idoneità sia dei veicoli offerti che delle aree messe disposizione come deposito).

Il Collegio rileva altresì che una doglianza quale quella di violazione dell'art. 80 comma 5 avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso ex art. 120 comma 2 bis c.p.a., espressamente previsto dal Codice per tale tipologia di contestazione *in limine litis*, ricorso che peraltro è stato anche espletatoin ben

due gradi di giudizio, senza che mai la Della Corte abbia sollevato questioni legate ai requisiti di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice dei contratti.

Le censure, pertanto, sono del tutto prive di fondatezza e hanno avuto come effetto solo quello di prolungare l'iter giudiziale della causa, che era matura per la decisione già all'udienza di dicembre 2018.

9. Anche l'ultima censura dei 2[^] motivi aggiunti (*III-2M*) è del tutto priva di pregio, posto che alla base della doglianza - di sviamento della funzione pubblica e di arbitrarietà dell'azione amministrativa in ragione della mancata immediata concessione dell'accesso - non vi è il minimo elemento: non solo la parte non fornisce indicazioni sulla tempistica dell'accesso, ma neppure specifica come il presunto tempestivo accesso avrebbe inciso nella complessiva gestione della gara.

Di certo non ha inciso sulle prerogative difensive dell'interessata, che ha prodotto ben due ricorsi per motivi aggiunti, resistito al ricorso incidentale e allegato note difensive senza mai lamentarsi di non essere stata in condizione di farlo.

In generale, data la mole di contenzioso generato dalla gara *de quo*, con giudizi che, come illustrato, hanno coinvolto tre sezioni di questo Tar e anche il Consiglio di Stato, tutto può ritenersi tranne che l'RTI Della Corte non sia stato in condizione di difendersi e che un'omessa tempestiva ostensione di atti abbia potuto sviare l'azione dell'Amministrazione.

10. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti.

Ciò fa venire meno l'interesse della Marino & Partners alla decisione del ricorso incidentale, che presenta profili solo formalmente escludenti, ma che, in realtà, in modo quasi del tutto speculare rispetto al ricorso principale, mira a censurare la legittimità e accettabilità dell'offerta tecnica della Della Corte.

Una volta respinto il ricorso di Della Corte e confermata l'aggiudicazione in favore del RTI Marino, risulta chiara l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso.

- 10.1 Parimenti, e conseguentemente, tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente (risarcimento dei danni, subentro, etc) devono essere respinte.
- 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della lunghezza del contenzioso e del valore della causa.

P.Q.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- -rigetta il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti (depositati rispettivamente il 30 luglio 2018 e il 29 gennaio 2019) proposti da Della Corte S.r.l., Da.Ma. S.Rl., Dimi S.r.l., Fratelli Valentino di Valentino Domenico e Valentino Paolo & C. S.n.c., Servizio Citroen di Iovene Giovanni & C S.n.c., Desy Soccorso S.r.l.S., Lepore Giovanni S.r.l.S., Espofer di Esposito Vincenzo & C. S.a.s., Lombardo S.r.l.S., tutte in proprio e quali mandataria (la prima) e mandanti (le altre) del costituendo RTI Della Corte;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale (depositato il 26 luglio 2018) proposto da Marino Rent S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI Marino & Partners, formato con le mandanti Marino Car Service S.r.l., A.F. Motori di Adriano Civitella S.a.s., Officina Antinucci Francesco, Euro Soccorso 2015 S.a.s. di delle Cave Rosetta, Eurosoccorso Stradale S.a.s. di Colella Luciano, ditta Palermo Daniele, Rev.Mad. S.r.l.;
- condanna Della Corte S.r.l., Da.Ma. S.Rl., Dimi S.r.l., Fratelli Valentino di Valentino Domenico e Valentino Paolo & C. S.n.c., Servizio Citroen di Iovene Giovanni & C S.n.c., Desy Soccorso S.r.l.S., Lepore Giovanni S.r.l.S., Espofer di Esposito Vincenzo & C. S.a.s., Lombardo S.r.l.S., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demani, nella misura di euro 5000,00 (cinquemila/00) oltre eventuali accessori di legge, e nella misura di euro 7000,00 (settemila/00) in favore di Marino Rent S.r.l., nella qualità di cui sopra, ivi compreso contributo unificato

versato per il ricorso incidentale, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Maria Barbara Cavallo IL PRESIDENTE Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO